



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Ufficio federale di giustizia

**Sintesi dei risultati della procedura di consultazione**

**sul rapporto esplicativo e sull'avamprogetto**

**concernente la modifica del Codice penale svizzero  
e del Codice penale militare  
(modifica del diritto sanzionatorio)**

**Berna, 12 ottobre 2011**

## Indice

<b>I.</b>	<b>Introduzione</b> .....	<b>8</b>
<b>II.</b>	<b>Panoramica dei risultati della consultazione</b> .....	<b>8</b>
1.	Cronologia e obiettivi della revisione .....	8
2.	Valutazione generale .....	9
3.	Le principali riserve.....	10
<b>III.</b>	<b>Pareri sulle singole modifiche</b> .....	<b>11</b>
1.	Modifiche concernenti la pena pecuniaria.....	11
1.1.	Eliminazione della pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale (art. 42 e 43 AP-CP nonché 36 e 37 AP-CPM) ....	11
1.2.	Limitazione a 180 aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1 AP-CP e 28 cpv. 1 AP-CPM).....	14
1.3.	Fissazione di un'aliquota giornaliera minima (art. 34 cpv. 2 AP-CP e 28 cpv. 2 AP-CPM).....	15
2.	Modifiche delle pene detentive .....	16
2.1.	Reintroduzione della pena detentiva di breve durata (art. 40 AP-CP e 34 AP-CPM; abrogazione degli art. 41 CP e 34a CPM) .....	16
2.2.	Eliminazione della priorità della pena pecuniaria (abrogazione degli art. 41 CP e 34a CPM) .....	19
3.	Eliminazione del cumulo delle pene in caso di sospensione condizionale (abrogazione degli art. 42 cpv. 4 CP e 36 cpv. 4 CPM) .....	20
4.	Riduzione del limite massimo per la sospensione condizionale parziale (art. 43 AP-CP e 37 AP-CPM) .....	22
5.	Lavoro di pubblica utilità (art. 36 cpv. 3 lett. c e 4, 37-39 CP, 79a AP-CP e 30 cpv. 3 lett. c e 4 nonché 31-33 CPM).....	24
6.	Espulsione dal territorio svizzero (art. 67c AP-CP e 50a <sup>ter</sup> AP-CPM) .....	28
7.	Semiprigionia ed esecuzione per giorni .....	32
7.1.	Semiprigionia (art. 77b AP-CP) .....	32
7.2.	Esecuzione per giorni (art. 79 AP-CP) .....	33
8.	Sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto penitenziario (art. 79b AP-CP) .....	34
9.	Fattore di conversione fisso della multa (art. 106 AP-CP e 60c AP-CPM)..	38
10.	Innalzamento del limite di età per la soppressione delle misure nel diritto penale minorile (art. 19 cpv. 2 DPMin) .....	40
11.	Altre modifiche richieste.....	41
11.1.	Modifiche della pena pecuniaria .....	41
11.2.	Modifiche in materia di sospensione condizionale e di sospensione condizionale parziale .....	41
11.3.	Modifiche in materia di esecuzione delle pene e delle misure.....	42
11.4.	Modifiche del diritto del casellario giudiziale (art. 369 CP) .....	46
11.5.	Modifiche del diritto penale minorile .....	46
11.6.	Ulteriori modifiche.....	49
12.	Altre osservazioni .....	50
12.1.	Ripercussioni finanziarie .....	50
12.2.	Diritto transitorio .....	50
12.3.	Armonizzazione delle pene .....	51
12.4.	Altre osservazioni .....	51

## Partecipanti e abbreviazioni

### CANTONI

Regierungsrat Kt. Aargau	AG
Landammann und Standeskommission Kt. Appenzell Innerrhoden	AI
Regierungsrat Kt. Bern	BE
Regierungsrat Kt. Basel-Landschaft	BL
Regierungsrat Kt. Basel-Stadt	BS
Conseil d'Etat du canton de Fribourg	FR
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève	GE
Regierungsrat Kt. Glarus	GL
Regierung Kt. Graubünden	GR
Gouvernement de la République et canton du Jura	JU
Regierungsrat Kt. Luzern	LU
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel	NE
Regierungsrat Kt. Nidwalden	NW
Regierungsrat Kt. Obwalden	OW
Regierung Kt. St. Gallen	SG
Regierungsrat Kt. Schaffhausen	SH
Regierungsrat Kt. Solothurn	SO
Regierungsrat Kt. Schwyz	SZ
Regierungsrat Kt. Thurgau	TG
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino	TI
Regierungsrat Kt. Uri	UR
Conseil d'Etat du canton de Vaud	VD
Conseil d'Etat du canton du Valais	VS
Regierungsrat Kt. Zug	ZG
Regierungsrat Kt. Zürich	ZH

## **PARTITI POLITICI**

**PCS Partito cristiano sociale** PCS  
CSP Christlich-soziale Partei  
PCS Parti chrétien-social

**PEV Partito evangelico svizzero** PEV  
EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz  
PEV Parti évangélique suisse

**PLR. I Liberali** PLR  
FDP. Die Liberalen  
PLR. Les Libéraux-Radicaux

**PPD Partito popolare democratico svizzero** PPD  
CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz  
PDC Parti démocrate-chrétien suisse

**PS Partito socialista svizzero** PS  
SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz  
PS Parti socialiste suisse

**UDC Unione Democratica di Centro** UDC  
SVP Schweizerische Volkspartei  
UDC Union Démocratique du Centre

**I Verdi Partito ecologista svizzero** Verdi  
Grüne Partei der Schweiz  
Les Verts Parti écologiste suisse

## **ASSOCIAZIONI MANTELLO DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA**

**Unione delle città svizzere** UCS  
Schweizerischer Städteverband  
Union des villes suisses

## **ASSOCIAZIONI MANTELLO DELL'ECONOMIA**

**Centre Patronal** CP

**Federazione centrale degli impiegati del settore pubblico Svizzera**  
Zentralverband Öffentliches Personal Schweiz  
Fédération centrale des employés du secteur public suisse

**Fédération des Entreprises Romandes** FER

**Società svizzera degli impiegati di commercio** SIC  
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)  
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Svizzera

## Travail.Suisse

<b>Unione svizzera delle arti e mestieri</b> Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et des métiers (USAM)	USAM
<b>Unione svizzera dei contadini</b> Schweizerischer Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP)	USC
<b>Unione svizzera degli imprenditori</b> Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse	USI

## TRIBUNALI

<b>Corte suprema del Cantone di Sciaffusa</b> Per conto della giustizia del Cantone di Sciaffusa (Corte suprema, tribunale di primo grado, Ufficio dei Giudici Istruttori Cantionali, Magistratura dei minorenni)	Giustizia SH
<b>Tribunale federale svizzero</b> Schweizerisches Bundesgericht (BGer) Tribunal fédéral suisse (TF)	TF
<b>Tribunale militare di cassazione</b> Militärkassationsgericht (MKG) Tribunal militaire de cassation (TMC)	TMC
<b>Tribunale penale federale</b> Bundesstrafgericht (BStGer) Tribunal pénal fédéral (TPF)	TPF

## ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

<b>Associazione svizzera dei magistrati</b> Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR) Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire (ASM)	ASM
<b>Ordre des avocats de Genève</b>	avocats GE
<b>Conferenza delle autorità inquirenti svizzere</b> Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS)	CAIS

<p><b>Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia</b>  Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD)  Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)</p>	CDDGP
<p><b>Conferenza Svizzera delle Direttrici e Direttori dell'Assistenza Riabilitativa</b>  Schweizerische Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Bewährungshilfen (SKLB)  Conférence Suisse des Directrices et Directeurs de la Probation (CSDP)</p>	CSDAR
<p><b>Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini</b>  Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten (SKG)  Conférence Suisse des Délégué-e-s à l'Égalité entre Femmes et Hommes (CSDE)</p>	CSP
<p><b>Chambre vaudoise des arts et métiers</b></p>	CVAM
<p><b>Federazione Svizzera degli avvocati</b>  Schweizerischer Anwaltsverband (SAV)  Fédération Suisse des avocats (FSA)</p>	FSA
<p><b>Federazione svizzera dei funzionari di polizia</b>  Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB)  Fédération suisse fonctionnaires de polices (FSFP)</p>	FSFP
<p><b>Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri</b>  Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS)  Juristes Démocrates de Suisse (JDS)</p>	GDS
<p><b>Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen</b></p>	IKAGO
<p><b>Istituto svizzero di polizia</b>  Schweizerisches Polizei-Institut (SPI)  Institut suisse de police (ISP)</p>	ISP
<p><b>Konferenz der kantonalen Interventionsstellen, Interventionsprojekte sowie Fachstellen gegen Häusliche Gewalt der Schweiz</b>  (Conferenza degli uffici d'intervento, dei progetti d'intervento e dei servizi contro la violenza domestica cantonali nella Svizzera tedesca)</p>	KIFS
<p><b>Konferenz der kantonalen Leiter Justizvollzug</b>  Conférence des Chefs des services pénitentiaires cantonaux (CCSPC)</p>	KKLJV
<p><b>Associazione Svizzera del Patronato e del Lavoro Sociale nella Giustizia</b>  Schweizerische Vereinigung Bewährungshilfe und Soziale Arbeit in der Justiz  Association de Probation Suisse et de Travail Social dans la Justice</p>	prosaj
<p><b>Società svizzera di diritto penale</b>  Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft (SKG)  Société Suisse de droit pénal (SSDP)</p>	SSDP

<b>Società svizzera di diritto penale minorile</b> Schweizerische Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege (SVJ) Société suisse de droit pénal des mineurs (SSDPM)	SSDPM
<b>Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)</b> Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden <sup>1</sup> Association des Services cantonaux de migration (ASM)	VKM
<b>Université de Genève</b>	UNIGE
<b>Université de Lausanne</b>	UNIL
<b>Universität Luzern</b>	UNILU
<b>Université de Neuchâtel</b>	UNINE

#### **ALTRE PERSONE INTERESSATE**

**René Bussien**

**Markus Häfliger**

**Prof. Dr. iur. Franz Riklin**

Professore emerito presso l'Università di Friburgo

**Prof. Dr. iur. Günter Stratenwerth**

Professore emerito presso l'Università di Basilea

---

<sup>1</sup> Per evitare di confondere il parere dell'Associazione svizzera dei magistrati (ASM) con quello dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM), per quest'ultima si utilizza qui di seguito l'abbreviazione tedesca (VKM).

## I. Introduzione

Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di avviare una consultazione in merito alla modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio). Le modifiche proposte perseguono l'obiettivo principale di ridimensionare le pene pecuniarie, sopprimendone la priorità rispetto alle pene detentive ed eliminando la possibilità di sospenderle condizionalmente. Questo cambiamento comporta un aumento delle pene detentive di breve durata pronunciate senza condizionale. Inoltre, il lavoro di pubblica utilità non sarà più considerato un tipo di pena a se stante, ma una modalità di esecuzione. Anche la sorveglianza elettronica verrà prevista dalla legge come modalità di esecuzione.

Alla procedura di consultazione sono stati invitati i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, il Tribunale federale e altre autorità giudiziarie federali interessate, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia, nonché 30 altre organizzazioni, istituzioni e privati. La consultazione si è conclusa il 30 ottobre 2010.

Hanno espresso il proprio parere 25 Cantoni, 7 partiti politici, 6 associazioni mantello, un'autorità giudiziaria della Confederazione e 17 organizzazioni, istituzioni e privati. Hanno inoltre preso posizione 8 partecipanti (organizzazioni, istituzioni e privati) che non erano stati consultati ufficialmente. Hanno rinunciato espressamente a sottoporre il proprio parere la SIC Svizzera, l'USI, l'USC, la Federazione centrale degli impiegati del settore pubblico Svizzera, il TF e il TMC.

## II. Panoramica dei risultati della consultazione

### 1. Cronologia e obiettivi della revisione

Le attuali disposizioni del Codice penale (CP) e del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) concernenti il diritto sanzionatorio sono in vigore dal 1° gennaio 2007. I pertinenti lavori preliminari sono stati avviati già nel 1983, con l'obiettivo di ristrutturare e di differenziare il sistema delle sanzioni<sup>2</sup>. Si intendeva eliminare la pena detentiva di breve durata – fino a sei mesi – sostituendola con la pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità<sup>3</sup>. Il 13 dicembre 2002 le Camere federali hanno approvato le modifiche della Parte generale del Codice penale (PG-CP)<sup>4</sup> e il 21 marzo 2003 le disposizioni analoghe del CPM<sup>5</sup>. Le critiche apportate già durante la procedura legislativa si sono tradotte in una modifica ancor prima che le nuove disposizioni entrassero in vigore. Tra gli altri, gli articoli 42 CP e 36 CPM sono stati integrati da un capoverso 4, che autorizza il giudice a infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa<sup>6</sup>. Questa possibilità è stata introdotta per tener conto delle critiche secondo cui la revisione prevista avrebbe reso più difficile pronunciare sanzioni eque per i reati per i quali non è chiaro se si tratti di contravvenzioni o di delitti.

Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni rivedute, le critiche rivolte al nuovo sistema sanzionatorio non sono diminuite. Diverse novità sono state messe in dubbio da interventi parlamentari, ma soprattutto anche in sede di perseguimento penale. Si negava per esempio il

---

<sup>2</sup> FF **1999** 1669, in particolare pag. 1671.

<sup>3</sup> FF **1999** 1669, in particolare pag. 1671.

<sup>4</sup> FF **2002** 7351

<sup>5</sup> FF **2003** 2438

<sup>6</sup> FF **2006** 3301

potere dissuasivo della pena pecuniaria e del lavoro di pubblica utilità condizionalmente sospesi. Si è inoltre chiesto di iscrivere nella legge un importo minimo dell'aliquota giornaliera per la pena pecuniaria e di tornare a considerare il lavoro di pubblica utilità come una modalità di esecuzione anziché un tipo di pena a se stante.

La nuova revisione tiene conto delle obiezioni sollevate contro il nuovo diritto sanzionatorio. Le modifiche proposte nell'avamprogetto riguardano soprattutto la pena pecuniaria: la condizionale totale o parziale viene soppressa, il numero massimo delle aliquote giornaliere è fissato a 180 e l'aliquota minima a 30 franchi. Inoltre, le pene pecuniarie fino a 180 aliquote giornaliere non sono più prioritarie rispetto alla pena detentiva, di nuovo applicabile a partire da 3 giorni. La condizionale parziale è prevista soltanto per le pene detentive fino a 2 anni. Il lavoro di pubblica utilità non è più considerato una sanzione a se stante, ma una modalità di esecuzione, esclusa nel caso di contravvenzioni. In questo modo viene anche eliminata la possibilità della sospensione condizionale totale o parziale. Inoltre è prevista la sorveglianza elettronica come modalità di esecuzione delle pene detentive fino a 180 giorni e come fase di esecuzione al termine di una pena detentiva di lunga durata. Per le multe viene fissato un fattore di conversione di 100 franchi per ogni giorno di pena detentiva sostitutiva. Viene inoltre reintrodotta l'espulsione dal territorio svizzero senza sospensione a titolo di prova. Le disposizioni del CP e del CPM sono modificate parallelamente anche questa volta. Nel diritto penale minorile si prevede di aumentare da 22 a 25 anni la soglia di età per la soppressione delle misure.

## 2. Valutazione generale

23 partecipanti fanno notare che l'attuale diritto è entrato in vigore da poco tempo<sup>7</sup>. Alcuni criticano espressamente l'alta frequenza delle revisioni<sup>8</sup>: infatti, non sono ancora disponibili dati sugli effetti delle modifiche precedenti, in particolare mancano i risultati delle valutazioni<sup>9</sup>. La revisione prevista è quindi da considerarsi precipitosa e prematura<sup>10</sup> nonché nociva per la certezza del diritto e la sua continuità<sup>11</sup>.

Ciononostante, 7 di questi partecipanti, viste le lacune del sistema sanzionatorio vigente, ne ritengono indispensabile la revisione<sup>12</sup>. Altri 28 approvano in linea di principio le modifiche proposte<sup>13</sup>. Un'urgente necessità di riforma viene rilevata soprattutto in merito alla pena detentiva di breve durata, alla sospensione condizionale della pena pecuniaria e al lavoro di pubblica utilità. La revisione permetterebbe di ridurre le numerose possibilità di combinare le varie sanzioni e i tipi di esecuzione – con la condizionale parziale o totale e senza condizionale –, evitando così l'attuale confusione<sup>14</sup>.

14 partecipanti ritengono invece opportuno evitare modifiche per il momento<sup>15</sup> o apportare soltanto quelle assolutamente necessarie<sup>16</sup>. Nella concezione svizzera dello Stato, l'attuale normativa andrebbe intanto accettata e non abbandonata senza necessità dopo così poco tempo, procedendo a una revisione piuttosto affrettata rispetto ai precedenti lavori legislativi.

---

<sup>7</sup> AG, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, ZH; PCS, Verdi, PS; TPF, Giustizia SH; GDS, CDDGP, KKLJV, UNINE, UNIL, UNILU, FSA, ASM. Cfr. anche UNIGE; Stratenwerth.

<sup>8</sup> AG, LU, NW, OW, TG; PCS; TPF; CDDGP, KKLJV.

<sup>9</sup> NW, SO, ZH; PCS, Verdi, PS; TPF, Giustizia SH; GDS, KKLJV, UNINE, UNIL, FSA, ASM.

<sup>10</sup> NW, SO; Verdi, PS; GDS, FSA. Sotto forma di interrogativo: FR.

<sup>11</sup> LU, NW, ZH; PCS; TPF, Giustizia SH; FSA, ASM.

<sup>12</sup> AG, LU, OW, SZ, TG; CDDGP, certamente anche JU.

<sup>13</sup> AI, BE, BL, BS, GE, GL, GR, NE, SG, SH, UR, VD, VS, ZG; PPD, PEV, PLR, UDC; CP, FER, USAM, CVAM; avocats GE, CSP, prosaj, ISP, UNIGE, FSFP. La revisione viene quindi approvata da 35 partecipanti in totale.

<sup>14</sup> GR, SG, TG; CDDGP, cfr. anche KKLJV.

<sup>15</sup> NW; Verdi; GDS, FSA, UNIGE, UNINE, UNIL; Riklin, Stratenwerth; certamente anche SO. UNILU ritiene che per il momento una revisione non è opportuna. Tuttavia, un'ulteriore possibilità potrebbe consistere in una revisione minore. Scettici PCS, PS; KKLJV.

<sup>16</sup> TPF, Giustizia SH; ASM.

vi<sup>17</sup>. La revisione ripristinerebbe la situazione prima del 2007<sup>18</sup>. Secondo alcuni partecipanti, le modifiche sono evidenti concessioni alle rivendicazioni politiche del momento o alla pressione mediatica<sup>19</sup>. Secondo il TPF la nuova revisione è troppo incentrata sulla prevenzione generale. Tuttavia, in termini criminologici non è corroborato che sanzioni più dure costituiscano il migliore strumento di prevenzione della violenza<sup>20</sup>. È infatti sbagliato ritenere che la repressione possa garantire maggiore sicurezza<sup>21</sup>. Secondo Giustizia SH, i desideri di rivalsa non devono, in linea di principio, prevalere in una società illuminata, altrimenti sarebbero rimesse in discussione le conquiste dell'attuale diritto penale basato sulla colpevolezza. Le statistiche dimostrano che in Svizzera la criminalità è più o meno stabile da diversi anni<sup>22</sup>. UNIL e UNINE criticano in particolare la proposta di limitare a due le possibilità sanzionatorie e di restringere il potere discrezionale del giudice. La revisione sembrerebbe infatti avere lo scopo di limitare le funzioni del giudice, in quanto numerosi reati vengono già giudicati nella procedura del decreto d'accusa. Inoltre, in futuro l'autorità esecutiva dovrà poter commutare in lavoro di pubblica utilità o in sorveglianza elettronica gran parte delle pene detentive.

21 partecipanti fanno notare che non sono stati considerati tutti i punti necessitanti di modifiche<sup>23</sup>. Secondo LU e SG, a questo punto andrebbero colmate tutte le lacune criticate, per mettere a tacere le richieste di modifiche.

### 3. Le principali riserve

La maggior parte delle proposte di modifica sono accolte favorevolmente. Hanno riscosso molti consensi la reintroduzione della pena detentiva di breve durata (art. 40 AP-CP e 34 AP-CPM; abrogazione degli art. 41 CP e 34a CPM)<sup>24</sup> e le modifiche concernenti il lavoro di pubblica utilità (art. 36 cpv. 3 lett. c e cpv. 4, 37-39 e 79a AP-CP, art. 30 cpv. 3 lett. c e cpv. 4 nonché 31-33 AP-CPM)<sup>25</sup>. Raccolgono voti favorevoli anche il ridimensionamento della pena pecuniaria (art. 34 cpv. 1 e 2, 42 e 43 AP-CP, art. 28 cpv. 1 e 2, 36 e 37 AP-CPM)<sup>26</sup>, le disposizioni sulla sorveglianza elettronica (art. 79b AP-CP)<sup>27</sup> e la semiprigionia (art. 77b AP-CP)<sup>28</sup>, nonché l'aumento del limite massimo di età per la soppressione delle misure ordinate nell'ambito del diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (art. 19 cpv. 2 DPMIn)<sup>29</sup>. Il fattore di commutazione fisso per l'applicazione della pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa (art. 106 AP-CP e 60c AP-CPM) ha ottenuto tanti consensi quante critiche<sup>30</sup>.

Le seguenti modifiche sono invece respinte:

---

<sup>17</sup> Giustizia SH; ASM. Sarebbe problematico continuare la lotta politica per trovare la «giusta soluzione» anche dopo aver adottato il disciplinamento attualmente in vigore. Secondo GDS, il legislatore rischierebbe di perdere consenso e credibilità.

<sup>18</sup> In questo modo, verrebbe revocata la revisione del 2007, ad eccezione della pena pecuniaria e della condizionale parziale: FSA, UNIGE, UNILU; Stratenwerth. Cfr. anche FR.

<sup>19</sup> Verdi, PS; GDS: il quadro di una giustizia che sminuisce i reati gravi non si baserebbe su un'analisi obiettiva, ma sarebbe piuttosto il risultato di un programma politico che fa leva sulle paure della popolazione; TPF; UNIL, UNINE; Stratenwerth.

<sup>20</sup> Verdi, PS; GDS; simile Riklin.

<sup>21</sup> Verdi, GDS; FSA; Riklin.

<sup>22</sup> GDS; secondo UNIL e UNINE non è vero che l'attuale diritto penale è troppo cedevole.

<sup>23</sup> AI, BL, FR, GR, JU, LU, SG, SZ, TG, VS, ZH; PPD, PLR, UDC; Giustizia SH; CDDGP, KKLJV, prosaj, CSDAR, SSDPM, ASM.

<sup>24</sup> 45 voci a favore e 9 contrarie. Cfr. nota a piè di pagina n. 66.

<sup>25</sup> 38 voci a favore e 7 contrarie. Cfr. nota a piè di pagina n. 106.

<sup>26</sup> Eliminazione della sospensione condizionale e della sospensione del numero massimo di aliquote giornaliere: 35 voci a favore e 13 contrarie, cfr. nota a piè di pagina n. 35; diminuzione del numero massimo di aliquote giornaliere: 28 voci a favore e 10 contrarie, cfr. nota a piè di pagina n. 49; introduzione di un'aliquota giornaliera minima: 25 voci a favore e 13 contrarie, cfr. nota a piè di pagina n. 58; eliminazione della precedenza rispetto alla pena detentiva: 28 voci a favore e 4 contrarie, cfr. nota a piè di pagina n. 80.

<sup>27</sup> 33 voci a favore e 10 contrarie. Cfr. nota a piè di pagina n. 157.

<sup>28</sup> 15 voci a favore. Cfr. nota a piè di pagina n. 142.

<sup>29</sup> 26 voci a favore e 1 contraria. Cfr. nota a piè di pagina n. 183.

<sup>30</sup> 12 voci a favore e 11 contrarie. Cfr. nota a piè di pagina n. 176.

## **Eliminazione del cumulo delle pene (abrogazione degli art. 42 cpv. 4 CP e 36 cpv. 4 CPM)**

La maggior parte dei partecipanti ritiene opportuno che anche in futuro esista la possibilità di cumulare una pena detentiva condizionale con una pena pecuniaria (senza condizionale) o con una multa<sup>31</sup>. Viene messa in risalto soprattutto la «funzione di monito», subito percettibile, di tale cumulo delle pene.

## **Riduzione del limite massimo per la sospensione condizionale parziale (art. 43 AP-CP e 37 AP-CPM)**

Molti partecipanti ritengono opportuno che le pene detentive tra i due e i tre anni possano essere pronunciate con la condizionale parziale<sup>32</sup>. La prassi ricorre spesso a tale possibilità. In caso contrario, si rischierebbe che la durata della pena venga ridotta per permettere all'autore di usufruire della condizionale. Il limite massimo di tre anni avrebbe infatti provocato un aumento delle pene pronunciate. Viene criticata l'intenzione di ridurre il potere discrezionale del giudice in questo settore.

## **Reintroduzione dell'espulsione dal territorio svizzero (art. 67c AP-CP e 50a<sup>ter</sup> AP-CPM)**

I pareri divergono in merito alla reintroduzione dell'espulsione giudiziaria dal territorio svizzero. Una maggioranza contenuta ritiene che la soppressione di tale possibilità non abbia lasciato nessuna lacuna legale<sup>33</sup> e giudica adeguato l'attuale disciplinamento, dal momento che è stato eliminato il dualismo e la decisione è stata delegata all'autorità competente in materia. Inoltre, si temono decisioni contrastanti. Si dubita che la reintroduzione dell'espulsione giudiziaria dal territorio svizzero possa contribuire a una prassi unitaria o aumentare l'effetto preventivo generale.

## **Esecuzione per giorni (art. 79 AP-CP)**

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione non ritiene necessaria questa modalità di esecuzione<sup>34</sup>, visto che verrebbe applicata raramente e che esistono sufficienti altre modalità. L'esecuzione per giorni bloccherebbe i posti di esecuzione per diverso tempo, aumentando sproporzionatamente la mole di lavoro delle autorità competenti.

# **III. Pareri sulle singole modifiche**

## **1. Modifiche concernenti la pena pecuniaria**

### **1.1. Eliminazione della pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale (art. 42 e 43 AP-CP nonché 36 e 37 AP-CPM)**

35 partecipanti<sup>35</sup> si dicono **favorevoli** all'eliminazione della pena pecuniaria con la condizionale (art. 42 cpv. 1 AP-CP e 36 cpv. 1 AP-CPM) e con la condizionale parziale (art. 43 cpv. 1 AP-CP e 37 cpv. 1 AP-CPM).

---

<sup>31</sup> 20 voci contro 5. Cfr. nota a piè di pagina n. 84.

<sup>32</sup> 21 voci contro 18. Cfr. nota a piè di pagina n. 96.

<sup>33</sup> 26 voci contro 22. Cfr. nota a piè di pagina n. 123.

<sup>34</sup> 10 voci contro 1. Cfr. nota a piè di pagina n. 150.

<sup>35</sup> BE, BL, BS, GE, GR, LU, NE, SH, SO, SZ, VD, VS, ZH; PCS, PPD, PEV, PLR, PS, UDC; CP, FER, USAM, Travail.Suisse; TPF; CVAM, CSP, CAIS, SSDP, UNIGE, FSFP. Con riferimento soltanto alla pena pecuniaria con la condizionale: AG, OW, TI, UR, ZG. Secondo CAIS andrebbe abrogata anche la sospensione condizio-

Secondo alcuni partecipanti, la pena pecuniaria con la condizionale (totale o parziale) si rivela poco dissuasiva in termini di prevenzione speciale e generale<sup>36</sup>: il condannato non la percepisce come vera e propria pena<sup>37</sup> e l'effetto riparatore in funzione della colpa<sup>38</sup> è minimo.

Raccoglie consensi la proposta di eliminare la differenza – per molti incomprensibile – nel trattamento delle multe, eseguibili senza condizionale, rispetto alle pene pecuniarie, generalmente eseguibili con la condizionale<sup>39</sup>. In tal modo, in futuro la pena pecuniaria rivestirà un'importanza secondaria, visto che il giudice preferirà pronunciare una pena detentiva con la condizionale piuttosto che una pena pecuniaria senza la condizionale<sup>40</sup>.

ZH e SSDP osservano che, eliminando la condizionale totale o parziale per le pene pecuniarie, non sarebbe più possibile impartire norme di condotta, quali per esempio lo svolgimento di programmi di apprendimento. In caso di necessità di questo tipo, occorrerebbe sempre ricorrere alla pena detentiva con la condizionale, il che rafforzerebbe questo tipo di pena, potenziandone gli effetti sui condannati attraverso le norme di condotta parallele eventualmente ordinate.

13 partecipanti **respingono la modifica**<sup>41</sup> in quanto limiterebbe il potere discrezionale del giudice<sup>42</sup>. Per i Verdi e GDS la proposta non è matura e provoca disparità giuridiche.

Alcuni partecipanti non ritengono sufficientemente motivata, né comprovata da una valutazione, l'affermazione che la pena pecuniaria con la condizionale sia inefficace e non raggiunga l'obiettivo di dissuadere il condannato da ulteriori reati; pertanto reputano prematuro emettere un giudizio<sup>43</sup>. In genere, basta il coinvolgimento stesso in un procedimento penale a impressionare l'interessato. Inoltre, questi è soggetto a oneri finanziari considerevoli a seguito delle spese giudiziarie e legali, delle indennità alla controparte ecc.<sup>44</sup>. In linea di massima, al contempo viene inflitta una pena pecuniaria senza condizionale conformemente all'articolo 42 capoverso 4 (UNILU, Riklin). I Verdi e GDS citano anche la possibilità di pronunciare pene pecuniarie con la condizionale parziale.

Stratenwerth non vede perché la pena condizionale per reati minori o rei primari debba per forza essere di carattere detentivo; infatti niente si opporrebbe a una pena pecuniaria sospesa con la condizionale. Anche secondo UNILU<sup>45</sup> possono esserci buoni motivi di rinunciare

---

nale parziale dell'esecuzione della pena: se la maggior parte delle pene pecuniarie è pronunciata con la condizionale, di fatto si avrebbe nuovamente una pena pecuniaria condizionale cumulata con una pena pecuniaria. La modifica viene respinta da 13 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 41). 16 partecipanti non si pronunciano concretamente: AI, FR, GL, NW, TG; UCS; IKAGO, KIFS, prosaj, CSDAR, ISP, SSDPM, VKM; Häfliger; anche CDDGP e KKLJV, che però approvano la riduzione dell'elevato numero di sanzioni e di modalità di esecuzione, che spesso crea confusione.

<sup>36</sup> BL, GE, GR, NE, VD, SH; PPD, PS, UDC; CP, USAM; CVAM, CSP. Cfr. anche AG, FSFP, secondo i quali questo tipo di pena non è efficace.

<sup>37</sup> PCS, UDC (la pena pecuniaria sospesa con la condizionale lascia sistematicamente insoddisfatto il desiderio di rivalsa delle vittime). In riferimento alla violenza nella famiglia e nella coppia anche CSP: non è sicuro che eliminando la pena pecuniaria con la condizionale si possa migliorare la protezione delle vittime. La maggior parte degli autori condannati a una pena pecuniaria condizionalmente sospesa recidivano nel giro di un anno. Le pene pecuniarie, anche senza condizionale, non garantiscono l'assenza di episodi di recidiva.

<sup>38</sup> BL, GE (analogo), SO.

<sup>39</sup> AG, OW, cfr. anche PCS, secondo cui la possibilità di cumulo con le multe contraddice il carattere della pena con sospensione condizionale totale e parziale, e TPF, secondo cui il cumulo delle pene ha permesso alla giurisprudenza di risolvere soltanto temporaneamente i problemi legati alla pena pecuniaria con la condizionale.

<sup>40</sup> LU. È quanto sostengono anche UNIL e UNINE, che però respingono la modifica.

<sup>41</sup> JU; Verdi; Giustizia SH; GDS, avocats GE, FSA, ASM, UNILU, UNIL, UNINE; Bussien, Riklin, Stratenwerth.

<sup>42</sup> Avocats GE, UNIL, UNINE; analogo JU.

<sup>43</sup> Verdi; Giustizia SH; GDS, ASM, UNILU, Riklin, avocats GE (la reintroduzione della pena detentiva di breve durata e la libertà di scelta sono sufficienti a garantire la prevenzione generale). Cfr. anche JU; FSA, secondo cui l'eliminazione è prematura.

<sup>44</sup> Verdi; GDS; Riklin.

<sup>45</sup> Dal punto di vista della prevenzione speciale non è stata comprovata l'inefficacia della pena pecuniaria con la condizionale. Anche l'effetto dissuasivo del diritto penale è sopravvalutato. Inoltre, di regola viene pronunciata

provvisoriamente all'esecuzione di una pena pecuniaria: per un reo primario, una pena pecuniaria pronunciata, ma non eseguita, potrebbe rappresentare un monito sufficiente, nella misura in cui siano garantiti i requisiti minimi di prevenzione generale.

Visto che la pena detentiva (con o senza condizionale) costituisce, in linea di principio, il tipo di sanzione più incisivo, il giudice dovrebbe scegliere questa pena per i reati più gravi, pronunciandola con la condizionale nei confronti di un reo primario. Ai reati meno gravi andrebbe applicata una pena pecuniaria, pronunciata obbligatoriamente senza condizionale. Spesso però la pena pecuniaria viene percepita come la sanzione più dura<sup>46</sup>. Inoltre, l'eliminazione della pena pecuniaria con condizionale totale o parziale sarebbe contraria al sistema, dal momento che in caso di prognosi favorevole l'autore ha diritto alla sospensione condizionale (Verdi, GDS).

Secondo Riklin, il maggiore onere finanziario per il condannato e l'elevata aliquota giornaliera minima – 30 franchi – risultanti dall'eliminazione della pena pecuniaria con la condizionale comporteranno un aumento delle pene detentive sostitutive e quindi conseguenze sociali negative per i condannati e i loro cari<sup>47</sup>.

Bussien ritiene che non vi sia alcuna differenza tra la sospensione di una pena pecuniaria e quella di una pena detentiva, per cui sarebbe logico mettere in discussione anche la pena detentiva con la condizionale.

Anziché eliminare la pena pecuniaria con la condizionale, si potrebbe vincolare la temporanea rinuncia all'esecuzione alla condizione che non vi si oppongano motivi di prevenzione speciale o generale. Anche la formulazione «di regola» si presta a considerazioni di natura preventiva generale. Non si dovrebbe criticare in modo generico la possibilità di scegliere se concedere o rifiutare la sospensione condizionale in base a criteri di prevenzione generale (UNILU)<sup>48</sup>.

---

contemporaneamente una pena finanziaria senza condizionale (art. 42 cpv. 4 CP). Non si conosce di preciso l'azione di prevenzione generale necessaria per confermare l'efficacia delle norme penali. Tuttavia, questo non deve portare a rinunciare al tentativo di prevenzione generale né a infliggere indifferenziatamente pene pecuniarie senza condizionale. Non convince il fatto di dover rinunciare alla pena pecuniaria con la condizionale perché le condizioni per pronunciarla non possono essere stabilite con la determinatezza auspicabile: anche applicando l'art. 42 cpv. 4 si procede a una sorta di valutazione. Inoltre, la questione si ripresenta quando si tratta di stabilire se pronunciare una pena pecuniaria o detentiva (cfr. anche Stratenwerth). UNILU sottolinea anche come inizialmente si voleva reagire a reati di esigua o tutt'al più di media entità con una sanzione non immediatamente avvertibile (condanna con condizionale, sospensione della pena). La sospensione condizionale sarebbe stata applicata soltanto al di là di questo limite e nel caso delle pene detentive. Tuttavia, il Parlamento ha esteso la sospensione condizionale anche alla pena pecuniaria (cfr. anche FSA). Anche *avocats GE* fa riferimento alla revisione del 2007: il fatto che la sospensione condizionale della pena pecuniaria non fosse stata necessaria per raggiungere l'obiettivo di contenere le pene detentive di breve durata (come affermato nel rapporto esplicativo) non è un motivo sufficiente per eliminarla.

<sup>46</sup> JU, SO (secondo cui mantenere il cumulo delle pene potrebbe mitigare questi dubbi). Secondo SG, in virtù del principio della proporzionalità, il giudice potrebbe scegliere la pena detentiva con la condizionale, visto che influisce meno sulla posizione giuridica del condannato ed evita il complicato calcolo delle aliquote giornaliere.

<sup>47</sup> Per questo motivo sarebbe opportuno elevare al rango di sanzione penale il ritiro della licenza di condurre e l'ammonizione inflitti per reati di circolazione stradale.

<sup>48</sup> L'art. 42 cpv. 1 CP potrebbe essere riformulato alla stregua del § 43 del codice penale austriaco, secondo cui il giudice può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione di una pena pecuniaria, se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti e se l'esecuzione della pena non è necessaria per evitare che terzi compiano reati. In questo caso, gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 43 CP potrebbero essere limitati alla pena detentiva.

## 1.2. Limitazione a 180 aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1 AP-CP e 28 cpv. 1 AP-CPM)

Anche la limitazione della pena pecuniaria a un massimo di 180 aliquote giornaliere è **approvata** dalla maggior parte dei partecipanti (28 voci)<sup>49</sup>.

A motivazione di tale scelta viene addotto che la pena pecuniaria serviva inizialmente a sostituire la pena detentiva breve, equivalente appunto a una durata fino a 6 mesi ovvero a 180 aliquote giornaliere<sup>50</sup>. In tal modo si rivaluta la pena detentiva<sup>51</sup>. La limitazione viene accolta anche visto il debole effetto dissuasivo della pena pecuniaria<sup>52</sup>.

AG, ZH e SSDP approvano la modifica, visto che l'esecuzione della pena pecuniaria sarà possibile soltanto senza condizionale. Un elevato numero di aliquote giornaliere creerebbe infatti problemi finanziari irrisolvibili ai condannati con una situazione finanziaria nella media. Verrebbe fortemente intaccato anche il reddito familiare, per cui la sanzione non risulterebbe più commisurata alla colpa (ZH, SSDP). Inoltre, le pene superiori alle 180 aliquote giornaliere vengono applicate in caso di colpa notevole, ovvero di danno o torto considerevole. In questi casi, soprattutto se si tratta di reati violenti, la pena pecuniaria non è la sanzione adeguata (SG, ZH, SSDP). LU aggiunge che il limite previsto corrisponde alla competenza del procuratore nella procedura del decreto d'accusa secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) nonché al limite massimo fissato per il lavoro di pubblica utilità e la sorveglianza elettronica.

La riduzione delle aliquote giornaliere viene **respinta** da 10 partecipanti<sup>53</sup> in quanto ritenuta una limitazione inutile del potere discrezionale del giudice o del procuratore<sup>54</sup>. Secondo UNIGE occorre chiedersi perché s'intende, da un lato, consentire di nuovo al giudice di scegliere liberamente tra pena pecuniaria e pena detentiva, privandolo dall'altro della stessa libertà per quanto riguarda le aliquote giornaliere comprese tra 181 e 360. Sarebbe contraddittorio addurre a motivazione della modifica che 180 aliquote giornaliere sono sufficienti perché la pena pecuniaria sostituisce la pena detentiva di breve durata: infatti sono proprio queste pene che riacquistano importanza grazie alla revisione<sup>55</sup>. Un'aliquota giornaliera minima di 30 franchi e un limite di 360 aliquote giornaliere consentirebbero di infliggere pene superiori ai 10 000 franchi anche ai meno abbienti, il che sarebbe sufficiente anche per reati passibili di pene fino a un anno (TPF), considerata la funzione sanzionatoria in base al reato e la funzione di prevenzione generale. Secondo UNIL e UNINE l'esperienza dimostra che in alcuni casi una pena pecuniaria di 360 aliquote giornaliere è più adeguata rispetto a una pena detentiva di un anno.

CSP dubita che la modifica proposta sia particolarmente efficace nel caso di violenze domestiche. Infatti le pene pronunciate in questo settore non superano di regola le 180 aliquote giornaliere. Il fatto che non vengano indicati criteri di scelta e che la maggior parte delle pene inflitte per violenza domestica siano di natura pecuniaria – da pronunciare senza la condizio-

---

<sup>49</sup> AG, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH; PPD, PLR; CP, USAM; CVAM, CSP, CDDGP, KKLJV, CAIS, SSDP. PEV e Travail.Suisse, pur non approvando espressamente la riduzione delle aliquote giornaliere, si esprimono a favore di una limitazione delle pene pecuniarie. La modifica viene respinta da 10 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 53). Non si esprimono in 23: AI, GL, JU, NW, SZ, ZG; PCS; UCS; Giustizia SH; IKAGO, KIFS, prosaj, CSDAR, SSDPM, ASM, ISP, UNILU, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger, Riklin, Stratenwerth.

<sup>50</sup> GR, NE, SO, ZH; CP, USAM, SSDP.

<sup>51</sup> BL, GE, GR, FR, SO; analogo CSP.

<sup>52</sup> FR, NE; CP; CVAM, USAM.

<sup>53</sup> OW; Verdi, PS; TPF; GDS, avocats GE, FSA, UNIGE, UNIL, UNINE.

<sup>54</sup> OW; avocats GE, UNIGE, UNIL, UNINE; PS (limitazione delle diverse possibilità sanzionatorie). Scettico anche FER.

<sup>55</sup> Avocats GE. Anche secondo FER non è rilevante confrontare la durata della pena detentiva breve con quella della pena pecuniaria, dal momento che l'effetto dissuasivo di tali sanzioni non è comparabile.

nale in base al testo proposto – si ripercuoterebbe in maniera negativa sulle vittime che vivono nella stessa economia domestica dell'autore: è infatti molto probabile che la pena incida sul budget familiare o della coppia, punendo quindi finanziariamente anche la vittima stessa. Per evitare tale effetto indesiderato è necessario proporre una soluzione.

UDC approva il ridimensionamento della pena pecuniaria, auspicando tuttavia una limitazione a 90 aliquote giornaliere. Ritiene infatti che a partire da questa soglia non è più possibile parlare di reati di poco conto, visto che molti reati violenti, come le lesioni personali, sono puniti con una pena compresa tra le 90 e le 180 aliquote giornaliere. In questi casi, sarebbe preferibile infliggere una pena detentiva.

6 partecipanti auspicano che venga previsto allo stesso tempo un numero minimo di aliquote giornaliere. Viene proposta una soglia minima di 3 aliquote giornaliere<sup>56</sup>, corrispondente alla durata minima della pena detentiva (art. 40 cpv. 1 AP-CP), il che risulterebbe nell'armonizzazione e nella parificazione delle pene applicate ai delitti.<sup>57</sup> Secondo CAIS, nel caso di crimini e delitti, è altamente improbabile che venga inflitta una pena inferiore a tre aliquote giornaliere.

### 1.3. Fissazione di un'aliquota giornaliera minima (art. 34 cpv. 2 AP-CP e 28 cpv. 2 AP-CPM)

25 partecipanti **approvano** la proposta di fissare per legge un'aliquota giornaliera minima di 30 franchi<sup>58</sup>.

La proposta andrebbe sostenuta nell'ottica di una sanzione efficace e non soltanto simbolica<sup>59</sup>, che abbia un effetto deterrente anche sulle persone in condizioni finanziarie precarie o con basso reddito<sup>60</sup>. Fissare una tale aliquota giornaliera minima potrebbe rendere più credibile la pena pecuniaria agli occhi della popolazione (avocats GE, GE).

Secondo CAIS, la prassi ha visto aumentare la necessità di una tale aliquota giornaliera minima nel corso degli anni e in seguito alla giurisprudenza del Tribunale federale (problematica in termini pratici). Secondo BL, fissare l'aliquota minima nella legge permette di risolvere definitivamente le controversie nella dottrina e nella giurisprudenza.

13 partecipanti **respingono l'aliquota giornaliera minima prevista**<sup>61</sup>, facendo riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale, che considera adeguato un importo di 10 franchi<sup>62</sup>. Il legislatore ha volutamente rimesso la questione all'apprezzamento del giudice, per cui non sussiste alcun motivo di revisione (Giustizia SH, ASM, FSA). Mancano inoltre dati affidabili, basi statistiche e ricerche empiriche (Verdi, GDS).

---

<sup>56</sup> BS, SH, VD, ZH; CAIS, SSDP.

<sup>57</sup> VD, ZH; CAIS, SSDP.

<sup>58</sup> AG, BE, BL, BS, GE, JU, LU, OW, SG, SH, SZ, UR, VD, VS, ZH; PCS, PPD, PLR; CP, USAM; CVAM, KKLJV (anche se in questo caso taluni affermano che l'aliquota minima debba essere fissata a 10 franchi in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale), CAIS,ocats GE, SSDP. Pur non approvando espressamente l'idea di fissare un'aliquota minima, PEV, UDC e Travail.Suisse sono a favore di un ridimensionamento della pena pecuniaria. La modifica viene respinta da 13 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 61). Non si esprimono concretamente 23 partecipanti: AI, FR, GL, GR, NW, TG, ZG; UCS; TPF; IKAGO, KIFS, CDDGP, prosaj, CSDAR, SSDPM, UNIGE, UNILU, VKM, FSFP; Bussien, Häfliger, Riklin.

<sup>59</sup> JU, ZH;ocats GE, SSDP, cfr. anche FER. Secondo GE è necessario trovare un equilibrio tra il rispetto della situazione personale dei condannati indigenti e la necessità di non pronunciare pene soltanto simboliche. BL parla di pene proporzionate.

<sup>60</sup> VD; CP, USAM; CVAM.

<sup>61</sup> NE, SO, TI; Verdi, PS; TPF, Giustizia SH; GDS, FSA, ASM, UNIL, UNINE; Stratenwerth.

<sup>62</sup> BS, TI; PS; cfr. anche FSA.

Un'aliquota giornaliera minima di 30 franchi è considerata troppo elevata per autori realmente indigenti<sup>63</sup>. In Svizzera vivono infatti persone che, sebbene lavorino a tempo pieno, non guadagnano a sufficienza per poter pagare un'aliquota giornaliera di 30 franchi, senza contare per esempio i disoccupati e gli studenti. Di conseguenza, determinate persone sarebbero costrette a scontare una pena detentiva sostitutiva. Quanto più alta è l'aliquota giornaliera minima prevista, tanto più vengono favoriti i benestanti e al contempo notevolmente penalizzate le persone senza o con basso reddito<sup>64</sup>. Secondo Stratenwerth, portare a 30 franchi i 10 franchi conformi alla giurisprudenza del Tribunale federale costituisce un inasprimento eccessivo, con conseguente giustizia di classe.

Per questi motivi 9 partecipanti preferiscono (semmai) un importo minimo di 10 franchi<sup>65</sup>. Secondo TI tale importo permette di tenere conto della situazione finanziaria individuale.

Al contrario, secondo ISP l'aliquota giornaliera minima andrebbe fissata a circa 50 franchi, in analogia con l'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. La quota massima potrebbe invece essere aumentata fino a 5 000 franchi.

FER e CSP manifestano **scetticismo** nei confronti della modifica proposta. Infatti, facendo uso del proprio margine di apprezzamento, il giudice può tener conto della situazione personale dell'imputato e pronunciare la pena che gli sembra più appropriata. Con un'aliquota giornaliera minima di 30 franchi, in molti casi i condannati non sarebbero in grado di pagare la sanzione e si rivolgerebbero ai propri cari o addirittura compierebbero nuovi reati per versare la somma necessaria (FER). Anche CSP teme che tale aliquota minima possa avere l'effetto negativo di accentuare la corresponsabilità finanziaria della vittima, ovvero di gravare ancora di più sul budget della famiglia o della coppia.

Secondo ZH un'aliquota minima di 30 franchi può avere effetti negativi nel caso di persone con basso reddito o ai margini della società: gli importi più alti rispetto alla prassi attuale andrebbero comunque pagati. Con l'aliquota minima proposta, la pena pecuniaria massima ammonterebbe pur sempre a 5 400 franchi. Viene respinto l'argomento della pena detentiva sostitutiva in caso di difficoltà di pagamento, in quanto ciò rafforzerebbe il pregiudizio che gli autori ricchi possano comprare la propria libertà. Conviene valutare una nuova formulazione, che preveda in linea di principio un'aliquota giornaliera minima di 30 franchi, pur lasciando spazio a deroghe in casi eccezionali motivati, per persone che vivono al di sotto dei minimi esistenziali (ZH).

## 2. Modifiche delle pene detentive

### 2.1. Reintroduzione della pena detentiva di breve durata (art. 40 AP-CP e 34 AP-CPM; abrogazione degli art. 41 CP e 34a CPM)

Secondo gli articoli 40 AP-CP e 34 AP-CPM, è di nuovo possibile pronunciare una pena detentiva dai tre giorni in su. È abrogata la regola restrittiva che prevedeva una durata minima di sei mesi (art. 40 in combinato disposto con l'art. 41 CP, art. 34 in combinato disposto con l'art. 34a CPM). Tale modifica viene **approvata** dalla grande maggioranza (45 partecipanti)<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> Verdi, PS, GDS, anche NE.

<sup>64</sup> UNIL, UNINE; cfr. anche SO; FSA.

<sup>65</sup> SO, TI; PS; Giustizia SH; certamente anche GDS, ASM, UNIL, UNINE; cfr. anche BS.

<sup>66</sup> AG, BE, BL, BS, FR (con riferimento alla sospensione condizionale), GE, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; CP, FER, USAM, Travail.Suisse; CVAM, CSP, IKAGO, KIFS, CDDGP, KKLJV, CAIS, avocats GE, prosaj, CSDAR, SSDP, UNIGE, UNIL, UNINE, FSFP. La modifica viene respinta da 9 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 78). Altri 9 non si esprimono concretamente: AI, GL; UCS; TPF; SSDPM, ISP, VKM; Bussien, Häfliger.

L'attuale disciplinamento è infatti considerato troppo limitante<sup>67</sup>. In base alle esperienze maturate nella prassi, sono efficaci anche le pene detentive di breve durata<sup>68</sup>. Servono infatti a interrompere uno sviluppo negativo dell'autore e offrono l'opportunità per un riorientamento<sup>69</sup>. Sono anche adatte a far capire all'autore la serietà di una sanzione<sup>70</sup>. In generale, viene sottolineato il forte effetto dissuasivo e sanzionatorio delle pene detentive brevi<sup>71</sup>, adatte a evitare che determinati autori o categorie di autori compiano ulteriori reati<sup>72</sup>.

La modifica permette inoltre di adattare adeguatamente la pena alle circostanze del caso (FR, SG). In tal modo il giudice dispone di una più ampia scelta tra le possibili sanzioni (GE, FR) e di un maggiore margine di apprezzamento<sup>73</sup>.

La modifica proposta ammortizza gli effetti sociali negativi di una pena detentiva, grazie alla possibilità di scontarla mediante il lavoro di pubblica utilità, la sorveglianza elettronica, la semiprigionia oppure l'esecuzione per giorni<sup>74</sup>, a condizione che al suo posto non sia stata inflitta una pena pecuniaria senza la condizionale (LU). In tal modo viene ancora tenuto conto dell'obiettivo iniziale della revisione della Parte generale del CP, consistente nel ridimensionare le pene detentive di breve durata (ZH, SSDP).

TG e ZH sottolineano che i condannati in situazioni spiacevoli o ai margini della società possono anche migliorare le proprie condizioni di salute durante il soggiorno nel penitenziario<sup>75</sup>. Le pene detentive di breve durata vengono approvate anche perché è possibile combinarle con misure ambulatoriali. Sospendendo una pena detentiva a favore di misure ambulatoriali è infatti possibile esercitare la pressione necessaria per permettere un'esecuzione efficace di tali misure che, se combinate con una pena pecuniaria, vengono spesso annullate per mancanza di motivazione (ZH e KKLJV).

Nei casi di violenza domestica le vittime che dipendono dal sostegno economico dell'autore non hanno alcun interesse a fargli infliggere un'elevata pena pecuniaria, ragion per cui il procedimento penale viene spesso archiviato (ZH). Inoltre, la pena pecuniaria pesa sulle vittime che spesso sono alle prese con problemi economici e sulle loro famiglie, ovvero sul budget familiare. Una pena pecuniaria è difficilmente individualizzabile e può comportare una corresponsabilità finanziaria della vittima. Le pene detentive (brevi), per contro, sono perfettamente individualizzabili e inoltre possono essere abbinate a norme di condotta e all'assistenza riabilitativa, le quali nel caso ideale riducono la violenza degli autori. In presenza di cali motivazionali, il condannato può scegliere tra l'esecuzione della pena e la continuazione del programma: la pressione di una pena detentiva garantisce quindi l'efficace esecuzione delle misure riabilitative. In caso di esecuzione della pena detentiva, le forme di esecuzione disponibili permetterebbero al condannato di conservare il proprio posto di lavoro (e quindi il proprio reddito)<sup>76</sup>.

---

<sup>67</sup> FR, LU, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV.

<sup>68</sup> GR, SG, TG, UR, ZH; KKLJV.

<sup>69</sup> SG, TG, UR, ZH; prosaj, CSDAR.

<sup>70</sup> GR, SG, TG, ZH.

<sup>71</sup> GE, NE; CP, USAM, Travail.Suisse; CVAM, SSDP. Cfr. anche UDC, secondo cui il ridimensionamento della pena detentiva di breve durata a favore della pena pecuniaria ha anche sistematicamente limitato l'effetto preventivo del diritto penale e lasciato insoddisfatto il desiderio di rivalsa delle vittime. FER sottolinea l'effetto dissuasivo soprattutto delle pene senza la condizionale. Cfr. anche FSFP, secondo cui la condanna, per essere efficace, deve intervenire velocemente, ma anche «far male».

<sup>72</sup> AG, BL, GR, simili NE e FSFP. AG sostiene che nel caso di autori indigenti o senza diritto di soggiorno in Svizzera la pena pecuniaria non è il tipo di pena adeguato.

<sup>73</sup> FR; avocats GE, UNIL, UNINE.

<sup>74</sup> LU, ZH; SSDP; analoghi prosaj e CSDAR.

<sup>75</sup> Aggiungono che è anche possibile chiedere aiuto al servizio di assistenza riabilitativa, che nell'interesse dei condannati può metterli in contatto con i servizi sociali locali o attivare l'assicurazione malattie.

<sup>76</sup> ZH; IKAGO, KIFS. Secondo ZH la maggior parte dei Cantoni dispone di specifici programmi e terapie che possono essere ordinati sotto forma di norme di condotta nel quadro di un'esecuzione coerente.

La durata minima di 3 giorni permette di evitare i costi eccessivi di eventuali pene detentive ancora più brevi<sup>77</sup>.

Secondo FSFP la sostituzione delle pene detentive con quelle pecuniarie in occasione dell'ultima revisione è stata ingiusta, perché permette ai più abbienti di evitare la detenzione, mentre le persone con mezzi finanziari insufficienti sono costrette a scontare la propria pena detentiva. Travail.Suisse mette in risalto il significato simbolico delle pene detentive.

Secondo UNIL e UNINE, l'eliminazione delle pene detentive di breve durata ha spinto i giudici a pronunciare pene detentive più lunghe. La modifica proposta allenterebbe quindi il sistema sanzionatorio.

Secondo il PS l'eliminazione totale della pena detentiva di breve durata ha prodotto in parte risultati insoddisfacenti, per cui il partito non si oppone alla sua reintroduzione. Tuttavia, ritiene necessaria una valutazione scientifica completa, di maniera che la reintroduzione possa essere strutturata in modo mirato per colmare le lacune riscontrate. La reintroduzione presuppone inoltre l'applicazione contemporanea della sorveglianza elettronica su scala nazionale.

La modifica viene **respinta** da 9 partecipanti<sup>78</sup>, secondo i quali l'eliminazione delle pene detentive brevi era l'obiettivo principale della revisione del 2007, per cui andrebbe evitato di fare marcia indietro in maniera precipitosa (Giustizia SH, ASM, simili FSA, Riklin). La convinzione che le pene detentive (brevi) possano dissuadere determinati autori da ulteriori reati e soddisfare meglio il desiderio di rivalsa della comunità – rispetto alle semplici pene pecuniarie – per il momento è da considerarsi una mera speculazione (Giustizia SH, ASM, cfr. anche PCS); del resto, questo avrebbe dovuto valere già nel 1998, mentre il messaggio spiega dettagliatamente proprio il contrario<sup>79</sup>. Inoltre, ai desideri di rivalsa della società non può essere attribuita un'importanza primaria nell'ambito dell'attuale diritto penale basato sulla colpevolezza (Giustizia SH, ASM). Sembra che il Consiglio federale non sia completamente convinto della reintroduzione della pena detentiva di breve durata, visto che adotta vari provvedimenti per evitarne l'esecuzione. In sostituzione è infatti possibile ricorrere all'esecuzione per giorni, alla semiprigionia, al lavoro di pubblica utilità e alla sorveglianza elettronica (UNILU).

Inoltre, sotto il profilo dello Stato di diritto è particolarmente problematico che per le pene detentive che vanno dai tre giorni ai sei mesi manchi qualsivoglia criterio per infliggere piuttosto una pena pecuniaria (Riklin, simile UNILU). Questo porta a grandi diseguaglianze giuridiche. Le conseguenze sono notevoli quando non è possibile accordare la sospensione condizionale. La modifica va respinta anche tenendo conto dell'interscambiabilità delle sanzioni. Inoltre, nell'ambito delle pene fino a sei mesi prevalgono i decreti d'accusa, incomprensibili agli occhi di molti interessati e spesso fondati su una documentazione lacunosa. Questo modo di concludere i procedimenti presenta la più alta quota di errori giudiziari, circostanza particolarmente grave se le pene detentive saranno inflitte in misura crescente mediante decreti d'accusa (Riklin).

Le pene detentive di breve durata comportano un enorme dispendio amministrativo (PCS). OW, pur ritenendo comprensibile l'esigenza di pronunciare pene detentive anche per reati minori, giudica inappropriata la reintroduzione della pena detentiva brevissima a partire da

---

<sup>77</sup> CP, USAM; CVAM. Per le osservazioni in merito alle conseguenze della revisione sulle finanze cfr. il n. III.12 *infra*.

<sup>78</sup> PCS, Verdi; Giustizia SH; FSA, ASM, UNILU; Riklin, Stratenwerth; certamente anche GDS, secondo cui andrebbe respinta la proposta di abrogare l'art. 41 CP.

<sup>79</sup> Stratenwerth. Cfr. anche FSA (le pene detentive brevi sono state ridimensionate consapevolmente, visto che non sono convincenti dal punto di vista della politica criminale) e UNILU. Secondo Stratenwerth, il vero nocciolo della questione non è il ridimensionamento della pena detentiva di breve durata, ma piuttosto l'obbligo di pronunciarla in linea di principio con la condizionale.

tre giorni, poiché gli autori di reati di scarsa entità verrebbero allontanati dal proprio lavoro, contrariamente a quanto accade con la pena pecuniaria. L'inflizione di pene detentive comporta inoltre notevoli costi di esecuzione, per cui andrebbe valutata la possibilità di una pena minima inferiore ai sei mesi, ma superiore ai tre giorni.

Il PEV è **scettico** sulla reintroduzione della pena detentiva di breve durata, che potrebbe infatti ripercuotersi sul numero di pene detentive pronunciate: verrebbero inflitte di meno per evitarne gli effetti negativi sulla vita dell'autore; di conseguenza i delitti minori resterebbero impuniti.

## 2.2. Eliminazione della priorità della pena pecuniaria (abrogazione degli art. 41 CP e 34a CPM)

Eliminando gli articoli 41 CP e 34a CPM, per le pene fino a sei mesi il giudice potrà di nuovo scegliere liberamente se infliggere una pena detentiva con o senza la condizionale o una pena pecuniaria senza la condizionale. Tale modifica viene **approvata** da 28 partecipanti<sup>80</sup>.

Al giudice viene nuovamente accordata la libertà e il margine di apprezzamento per infliggere il tipo di pena più appropriato in base alla colpa<sup>81</sup>, tenendo conto dell'insieme delle circostanze (GE,VD) e di considerazioni sull'effetto preventivo speciale e generale (BL). Secondo ZH e SSDP, tale modifica permette al giudice di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore (conformemente all'art. 47 CP); un determinato tipo di sanzione lo colpisce infatti in maniera diversa a seconda della sua situazione finanziaria e familiare.

La modifica viene **respinta** espressamente solo da 4 partecipanti<sup>82</sup>. All'atto pratico non sarà possibile evitare di classificare le sanzioni e i relativi criteri, per cui non vi è motivo di abrogare l'articolo 41 CP (e l'art. 46 cpv. 1 terzo periodo CP). Eventualmente l'articolo 41 CP può essere modificato in maniera da permettere al giudice di pronunciare una pena detentiva senza condizionale quando sussistono particolari motivi di prevenzione speciale o generale (BS) e non soltanto quando è improbabile che la pena pecuniaria possa essere eseguita (lo stesso viene affermato da Stratenwerth in riferimento alla pena detentiva con la condizionale). La pena detentiva di breve durata deve essere applicata soltanto nei casi in cui per diversi motivi non è adatta una pena pecuniaria. Ecco perché la pena pecuniaria deve restare prioritaria (PS). Il motivo della prevenzione non convince, poiché il diritto penale deve costituire un sistema coerente, nel quale alle stesse colpe vanno applicate le stesse pene, in modo da garantire un effetto ottimale (Verdi e GDS).

Una pena detentiva di breve durata con la condizionale viene prevista per i rei primari con prognosi positiva che non sono in grado di pagare la pena pecuniaria o di svolgere lavori di pubblica utilità. L'attuale legislazione in questi casi prevede una pena pecuniaria con la condizionale, comportante quasi sicuramente la revoca della sospensione condizionale in caso di recidiva e la commutazione obbligatoria della pena pecuniaria non adempiuta in una pena detentiva (ovvero in una pena secondo l'art. 46 CP). Avendo la libertà di scegliere, il giudice

---

<sup>80</sup> AG, BE, BL, GE, GR, JU, NE, NW, SH, SO, UR, VD, VS, ZH; PPD, PEV, PLR, UDC; CP, USAM, Travail.Suisse; CVAM, CAIS, avocats GE, prosaj, CSDAR, SSDP, UNIGE. L'UDC critica in generale il ridimensionamento delle pene detentive di breve durata a favore delle pene pecuniarie, come applicato finora. La modifica viene respinta da 4 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 82). 26 non si esprimono concretamente: AI, FR, GL, OW, SZ, TG, TI, ZG; PCS; UCS, FER; Giustizia SH; IKAGO, KIFS, CDDGP, KKLJV, ISP, SSDPM, ASM, UNIL, UNINE, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger, Riklin. CP, USAM, CVAM commentano la modifica dell'art. 44 AP-CPM (computo del carcere preventivo), necessaria in caso di abrogazione della priorità della pena pecuniaria: piuttosto che aggiungere un capoverso 2 sarebbe opportuno correggere il secondo periodo, alla stregua dell'art. 51 AP-CP, in quanto il capoverso 2 proposto non fa altro che ripetere una parte del secondo periodo.

<sup>81</sup> AG, BL, JU, SO, ZH; SSDP, simile VD.

<sup>82</sup> BS; PS; UNILU; Stratenwerth. Certamente anche Verdi, GDS.

potrebbe pronunciare una pena pecuniaria, comunque esecutiva, per i reati di lieve entità. In questo modo si verificherebbe proprio la situazione che il Parlamento intendeva disinnescare introducendo la pena pecuniaria con la condizionale, ovvero l'impossibilità di applicare la pena pecuniaria condizionale a tali reati. Per risparmiare l'esecuzione ai rei primari non rimarrebbe altra scelta che pronunciare una pena detentiva di breve durata con la condizionale, sebbene la sua reintroduzione venga motivata proprio con una maggiore incisività, completamente superflua nel caso specifico. Contro l'avamprogetto andrebbero quindi sollevate tutte le obiezioni già fatte valere contro il diritto previgente. Le pene detentive di breve durata ridiventerebbero probabilmente la tipologia di pena prevalente e verrebbero di nuovo applicate numerose strategie per evitarle e ridurre i danni collaterali. Ne conseguirebbe il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, anzi un vero e proprio passo indietro: si ritornerebbe infatti alle tanto criticate carenze sanzionatorie del diritto previgente, cui si aggiungerebbe soltanto la pena detentiva con la condizionale parziale (UNILU).

Anche TPF e CSP criticano che la legge non disciplini il rapporto tra la pena detentiva con la condizionale e la pena pecuniaria senza condizionale, ovvero che non preveda alcun criterio per definire il tipo di pena. Anche BL ritiene che andrebbero introdotti tali criteri, di modo che l'applicazione del diritto non diverga troppo nei singoli Cantoni. Secondo CSP bisognerebbe almeno prevedere di tenere conto degli effetti preventivi generali e speciali. Altrimenti la scelta si fonderebbe soprattutto sul criterio finanziario, ovvero sulla probabilità che la pena pecuniaria possa essere eseguita.

Il TPF teme che l'assenza di criteri ben definiti renda la pena pecuniaria un'eccezione. Anche SG ritiene che, per via del principio di proporzionalità, il giudice sceglierebbe di regola la pena detentiva con la condizionale, visto che è meno gravosa per la posizione giuridica del condannato (simile anche il parere di LU). Inoltre ciò permetterebbe di evitare il complicato computo dell'aliquota giornaliera. Secondo LU la pena pecuniaria continuerà ad applicarsi soltanto nei casi in cui una prognosi negativa richiederebbe una pena detentiva senza condizionale fino a 180 giorni o aliquote giornaliere. In questo caso il giudice dovrebbe poter pronunciare la sanzione più adeguata al caso. Si pone quindi la questione se il condannato, al momento della commutazione della pena detentiva condizionale in una pena detentiva senza condizionale, possa fare domanda di commutazione in una pena pecuniaria senza condizionale.

Alla luce dei casi di violenza domestica, IKAGO e KIFS propongono un nuovo articolo 40 capoverso 2 CP (intendendo probabilmente l'art. 41 cpv. 2 CP)<sup>83</sup>.

### **3. Eliminazione del cumulo delle pene in caso di sospensione condizionale (abrogazione degli art. 42 cpv. 4 CP e 36 cpv. 4 CPM)**

20 partecipanti alla consultazione **respingono** l'eliminazione del cumulo delle pene<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> È inflitta una pena detentiva se la vittima è:

1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione, o
4. un minore che vive nella stessa economia domestica o il figlio dell'autore.

<sup>84</sup> BS, FR, GL, JU, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TI, VS, ZG, ZH; KKLJV, CAIS, avocats GE, SSDP, UNILU; Straatenwerth. La modifica viene approvata da 5 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 95). 40 non si esprimono concretamente: AG, AI, BL, GE, GR, NW, OW, TG, UR, VD; PCS, PPD, PEV, Verdi, UDC; UCS, CP, FER, USAM, Travail.Suisse; TPF, Giustizia SH; CVAM, GDS, IKAGO, KIFS, CDDGP, prosaj, FSA, ISP, CSDAR, SSDPM, ASM, UNIL, UNINE, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger, Riklin.

Il cumulo delle pene va mantenuto in quanto ha dato buoni risultati pratici<sup>85</sup> e si rivela utile in particolare nel caso di reati di circolazione stradale<sup>86</sup>. Ne viene messa in risalto soprattutto la funzione di monito<sup>87</sup>, ovvero di pena percettibile<sup>88</sup>. Dal punto di vista della prevenzione speciale ha l'effetto positivo di sensibilizzare l'imputato (GL, NE).

Il cumulo delle pene si è rivelato efficace già nel diritto previgente: ancor prima dell'entrata in vigore della nuova Parte generale del Codice penale, molti Cantoni facevano spesso ricorso all'articolo 50 capoverso 2 vCP, cumulando con una multa la pena detentiva condizionalmente sospesa nel caso di delitti passibili di detenzione o di multa, soprattutto nell'importante settore del diritto della circolazione stradale<sup>89</sup>. Tale cumulo risultava anche dall'applicazione dell'articolo 172<sup>bis</sup> vCP, che per il diritto penale patrimoniale prevedeva in generale il cumulo della pena privativa della libertà con la multa (BS, CAIS, cfr. anche KKLJV).

Alcuni partecipanti sostengono che, nonostante l'esclusione della pena pecuniaria parzialmente o totalmente sospesa, non viene risolta la problematica degli ambiti che si sovrappongono (LU, UNIGE). La pena detentiva condizionalmente sospesa non è infatti una sanzione subito percettibile. Anche se in teoria è più incisiva rispetto alla pena pecuniaria senza condizionale o alla multa, l'interessato ne ha una percezione diversa. Il cumulo delle pene consente di compensare tale disparità di trattamento e di pronunciare la pena più appropriata al singolo caso<sup>90</sup>. Secondo SH il cumulo delle pene risulta in una chiara differenziazione tra le multe applicate in base alla legislazione sulle contravvenzioni di polizia e le altre pene. Secondo TI tale cumulo permette di coprire meglio i diversi casi possibili, garantendo al giudice un maggiore potere discrezionale.

Viene pertanto proposto di mantenere l'articolo 42 capoverso 4 CP e di prevedere il cumulo delle pene detentive condizionalmente sospese con una multa<sup>91</sup>, con una pena pecuniaria senza condizionale<sup>92</sup> oppure con una pena pecuniaria senza condizionale o una multa<sup>93</sup>.

In alternativa sarebbe ipotizzabile una formulazione analoga all'articolo 50 capoverso 2 vCP, in base al quale laddove si commina a scelta la pena detentiva o la pena pecuniaria è sempre possibile cumulare una multa con la pena detentiva sospesa con la condizionale<sup>94</sup>.

L'eliminazione del cumulo delle pene viene **approvata** soltanto da 5 partecipanti,<sup>95</sup> in quanto si fonda sulla considerazione che la pena detentiva con la condizionale ha un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla pena pecuniaria senza condizionale (BE). Inoltre, l'eliminazione della pena pecuniaria condizionalmente sospesa rende superfluo il cumulo delle pene. Ne risultano un sistema più chiaro e, per gli autori, la consapevolezza della gerarchia sanzionatoria (CSP).

---

<sup>85</sup> BS, LU, SG, ZG.

<sup>86</sup> BS, FR, LU. Secondo LU, per i reati stradali vengono pronunciate elevate multe cumulate, il che secondo avvocats GE consente di pronunciare pene parallele in funzione della gravità del reato.

<sup>87</sup> BS, GL; CAIS.

<sup>88</sup> LU, simile JU (pena immediata), NE, VS, ZH; SSDP.

<sup>89</sup> FR, SO, SZ, ZH; CAIS, SSDP.

<sup>90</sup> GL, NE, SG, ZG, ZH, cfr. anche FR.

<sup>91</sup> JU, TI, VS; KKLJV; anche ZH e SSDP considerano possibile questa variante.

<sup>92</sup> SH, SZ; Stratenwerth.

<sup>93</sup> BS, GL, LU, NE, ZG, ZH; CAIS, SSDP, UNILU; certamente anche FR, SG, SO.

<sup>94</sup> SZ, ZH, SSDP. SZ propone il tenore seguente: «Se nella legge è comminata a scelta la pena detentiva o la pena pecuniaria, il giudice può in ogni caso cumulare le due pene».

<sup>95</sup> BE; PLR, PS; CSP, UNIGE. La pronuncia e la commutazione di multa e pena pecuniaria sono disciplinate in maniera diversa; gli art. 34 e segg. CP potrebbero favorire determinati tipi di autori, dal momento che l'esame della situazione finanziaria da parte del giudice è meno complesso. Inoltre, sarebbe necessaria un'analisi per stabilire se è vero che la pena detentiva e la pena pecuniaria sono sempre più incisive di una multa (UNIGE).

#### 4. Riduzione del limite massimo per la sospensione condizionale parziale (art. 43 AP-CP e 37 AP-CPM)

La riduzione del limite massimo per la sospensione condizionale parziale viene **respinta** da 21 partecipanti<sup>96</sup>.

Taluni fanno notare che nel loro Cantone si fa regolarmente ricorso alla condizionale parziale per le pene detentive tra i due e i tre anni, ottenendo buoni risultati<sup>97</sup>. In tal modo è possibile evitare la tentazione di ridurre la pena per consentirne la sospensione condizionale totale (GE, TI, simile PCS). L'aumento del limite a tre anni ha comportato un aumento delle pene, in particolare nell'ambito dei reati sessuali<sup>98</sup>.

Alcuni partecipanti affermano che non sono chiari gli effetti della sospensione condizionale parziale nel caso di pene tra i due e i tre anni, dal momento che manca una valutazione o non se ne conoscono ancora i risultati (Verdi, GDS, PS, PCS). Non dev'essere determinante il fatto che, al momento di adottare l'attuale normativa, il Consiglio federale avesse inizialmente un'altra idea rispetto al Parlamento (Giustizia SH, ASM).

Secondo VD, la sospensione condizionale parziale è riservata in primis agli autori di un reato particolarmente grave, ma senza precedenti importanti. Infatti, dopo l'esecuzione di una pena di lunga durata è più difficile il reinserimento sociale, particolarmente importante in questo caso. GE si chiede se in determinate situazioni non si debba escludere la sospensione condizionale parziale delle pene tra i due e i tre anni, per esempio quando l'interessato è già stato condannato a una pena detentiva. Il PLR ritiene che il limite massimo di tre anni andrebbe mantenuto almeno per i condannati nella cui fedina penale non figurano pene detentive precedenti.

A motivazione della riduzione non è sufficiente addurre che il desiderio di rivalsa sarebbe meglio soddisfatto con una pena detentiva senza condizionale (PS, FSA). Le pene con condizionale parziale hanno un maggior potenziale in termini di prevenzione speciale (è quanto afferma anche *avocats GE*). Proprio gli autori che hanno dovuto scontare parte della pena senza tuttavia compensare la propria colpa, sarebbero certamente molto stimolati a comportarsi nel rispetto delle leggi (PS). In questi casi è possibile aumentare le possibilità di reinserimento attraverso un eventuale cumulo con la semiprigionia (*avocats GE*, simili Riklin, TI) o la stessa sospensione condizionale parziale (VD, TI). Secondo Riklin la sospensione condizionale parziale è sufficiente per soddisfare il desiderio di rivalsa della comunità. L'attuale disciplinamento permette al giudice, nell'ambito del proprio margine di apprezzamento, di tenere adeguatamente conto della colpa dell'autore (analogo *avocats GE*). Inoltre, la sospensione parziale ha il vantaggio di costituire una sanzione immediata e un importante ammonimento (GE, *avocats GE*).

Secondo *avocats GE* non risultano incoerenze o ingiustizie dal fatto che le condizioni e le funzioni della sospensione parziale divergono nel caso di pene detentive da due a tre anni o da uno a due anni. Per UNIGE la modifica non risolverebbe i problemi di differenziazione tra la sospensione totale o parziale della pena. Inoltre, la maggior parte dei Paesi europei prevede un limite massimo molto più elevato per la sospensione totale o parziale della pena<sup>99</sup>.

---

<sup>96</sup> AI, BS, FR, GE, JU, NW, TI, VD; PCS, PLR, Verdi, PS; Giustizia SH; GDS, KKLJV, *avocats GE*, FSA, ASM, UNIGE; Riklin, Stratenwerth. La modifica è approvata da 18 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 101). 22 non si esprimono concretamente: AG, BE, GL, UR, ZG; PPD, PEV, UDC; UCS, Travail.Suisse; CSP, IKAGO, KIFS, prosaj, SSDPM, UNILU, UNIL, UNINE, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger.

<sup>97</sup> BS, GE, JU, VD; *avocats GE*, FSA.

<sup>98</sup> FR; analogo *avocats GE*.

<sup>99</sup> In realtà l'art. 43 cpv. 1 CP soddisfa già tutte le ragioni addotte a sostegno della modifica: le pene con la condizionale parziale permettono di punire in maniera adeguata la colpa dell'autore. Ai fini di una chiarificazione e

Non è chiara la motivazione alla base della riduzione proposta: che le pene detentive da due a tre anni debbano sempre essere eseguite senza condizionale è vero soltanto se viene meno la possibilità della sospensione parziale. Proprio in questa categoria di pene detentive una sospensione parziale servirebbe però a soddisfare eventuali desideri di rivalsa laddove, alla luce di buone prospettive di riabilitazione, non sembrerebbe opportuna un'esecuzione totale della pena (Stratenwerth)<sup>100</sup>.

Riklin propone di prevedere la sospensione parziale per le pene detentive fino a cinque anni.

NE e ISP rifiutano il concetto stesso di sospensione condizionale, ritenendo contraddittorio che la prognosi legale debba essere favorevole per una parte della pena e negativa per l'altra. L'unico criterio per la sospensione è infatti la prognosi. Anche l'esclusione della liberazione condizionale è problematica. Se dovesse essere mantenuta la sospensione condizionale parziale, l'articolo 44 capoverso 2 CP andrebbe modificato in analogia con l'articolo 87 capoverso 2 CP: «Per la durata del periodo di prova, il giudice ordina di regola un'assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta.» (NE). Secondo ISP la pena andrebbe graduata intervenendo sulla durata complessiva della pena detentiva e non pronunciando una sospensione parziale.

Anche il TPF si mostra **scettico**, affermando che la pena detentiva parzialmente sospesa non si è affermata nella prassi e che la giurisprudenza non è coerente al riguardo. Converrebbe eliminarla del tutto anziché applicarvi lo stesso limite previsto per la sospensione condizionale totale. Non essendovi possibilità di liberazione anticipata, anche presso la KKLJV una minoranza si esprime a favore di una riduzione o di un'eliminazione della sospensione condizionale parziale. Le opinioni sulla riduzione proposta divergono anche in seno alla CAIS.

Per la SSDP non vi sono motivi contrari alla riduzione, sebbene ritenga che sussistano buone ragioni per mantenere il limite massimo: teme infatti che il Tribunale federale infligga pene di due anni per poter pronunciare la sospensione condizionale parziale anche nel caso di reati passibili di pene superiori. Reputa comunque necessario tener conto dei timori secondo i quali la parte della pena da scontare senza condizionale è spesso troppo breve e non riflette la gravità del reato. Nel caso di pene superiori a due anni sospese parzialmente, la parte della pena da scontare senza condizionale deve essere di almeno un anno. Nel caso in cui il limite massimo restasse invariato (3 anni), anche altri partecipanti auspicano che la durata minima della parte senza condizionale venga innalzata a un anno (SH, CAIS, VD) o che la parte con e senza condizionale corrispondano ciascuna alla metà della pena (CAIS).

La modifica è **approvata** da 18 partecipanti<sup>101</sup>, i quali considerano corretto che il limite massimo per la sospensione condizionale parziale corrisponda a quello della sospensione condizionale<sup>102</sup> e che la sospensione parziale ritorni a essere una misura eccezionale cui ricorrere a fini di prevenzione generale e per soddisfare eventuali desideri di rivalsa<sup>103</sup>. Le pene de-

---

conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nell'art. 43 cpv. 1 AP-CP l'espressione «colpa dell'autore» avrebbe dovuto essere sostituita da «necessità di prevenzione speciale».

<sup>100</sup> Anche secondo TI le motivazioni addotte nel rapporto esplicativo non sono veramente convincenti e vanno ricondotte alla DTF 134 IV 53. Secondo UNIL e UNINE riguardo all'art. 43 dell'AP non è chiaro quanto segue: se sono soddisfatte le condizioni per la sospensione, la pena va pronunciata con la condizionale; se non sono soddisfatte, è possibile una sospensione parziale. Di conseguenza, la sospensione parziale sarebbe possibile anche nel caso di una prognosi evidentemente negativa? Sarebbero ancora possibili pene inferiori ai due anni senza alcun tipo di sospensione? La disposizione sarebbe opportuna se il giudice potesse applicare liberamente la sospensione, ma una tale interpretazione presupporrebbe una modifica dell'art. 42 CP.

<sup>101</sup> BL, GR, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZH; CP, FER, USAM; CVAM, CDDGP, SSDP, CSDAR.

<sup>102</sup> BL, GR; CP, USAM; CVAM. Cfr. anche SSDP.

<sup>103</sup> BL. Le pene detentive fino a due anni, nel caso di prognosi positiva, vanno eseguite con la condizionale, ma per motivi di rivalsa è possibile anche la condizionale parziale. Questa considerazione non si applica alle pene tra i due e i tre anni, sempre eseguibili senza condizionale (OW). Cfr. anche CP, USAM; CVAM; simile SSDP.

tentive fino a tre anni corrispondono a categorie di delitti ai quali, per motivi di prevenzione generale e speciale, non sempre si addice la sospensione condizionale (SG, SSDP, analogo VS).

ZH afferma che le mancanti possibilità di liberazione anticipata potrebbero indurre il condannato a rifiutare qualsiasi tipo di collaborazione durante l'esecuzione, senza subire alcuna conseguenza riguardo al momento o alle modalità di liberazione. La prognosi legale non incide minimamente sul momento della liberazione, di modo che i condannati che si dimostrano renitenti o presentano uno sviluppo negativo durante l'esecuzione, devono essere liberati incondizionatamente dopo aver scontato la parte della pena senza la condizionale (cfr. anche NE, KKLJV). Questo riduce l'utilità e l'efficacia della sospensione condizionale parziale, ragion per cui si potrebbe considerare di limitare tale possibilità.

12 partecipanti sollevano la questione del disciplinamento dei termini applicati al periodo di prova per la parte sospesa condizionalmente nel caso di una pena detentiva con la condizionale parziale: in mancanza di norme speciali sarebbero applicabili le disposizioni comuni alle pene con la condizionale e con la condizionale parziale. La legge infatti non disciplina la possibilità di interrompere o sospendere il periodo di prova durante l'esecuzione della parte non sospesa condizionalmente di una pena detentiva con la condizionale parziale. Pertanto il periodo di prova decorre con la notificazione della sentenza e continua ininterrottamente fino alla fine della durata stabilita dal giudice. Non è ammessa un'interpretazione analogica divergente a sfavore del condannato. Tuttavia, non è logico che il periodo di prova trascorra mentre il condannato sta scontando la parte della pena non sospesa condizionalmente<sup>104</sup>. Andrebbe inoltre prevista la possibilità di sospendere o ordinare nuovamente l'assistenza riabilitativa durante il periodo di prova oppure di modificare, sospendere o impartire nuove norme di condotta<sup>105</sup>.

## **5. Lavoro di pubblica utilità (art. 36 cpv. 3 lett. c e 4, 37-39 CP, 79a AP-CP e 30 cpv. 3 lett. c e 4 nonché 31-33 CPM)**

La maggioranza dei partecipanti (38 voci) **approvano** che il lavoro di pubblica utilità non venga più considerato una sanzione a se stante, bensì una modalità di esecuzione<sup>106</sup>. In 16 approvano espressamente che ciò escluda la possibilità di sospendere il lavoro di pubblica utilità con la condizionale e con la condizionale parziale<sup>107</sup>.

Viene giudicato positivo che la concessione del lavoro di pubblica utilità venga di nuovo demandata all'autorità esecutiva<sup>108</sup>, di modo da semplificare la procedura ed evitare sprechi amministrativi<sup>109</sup>. Le autorità esecutive possono infatti basarsi sulle circostanze al momento dell'esecuzione<sup>110</sup>. Ne risultano in particolare semplificati e velocizzati i processi in caso di inadempienza del lavoro di pubblica utilità<sup>111</sup>. La pressione insita nel rischio di dover sconta-

---

<sup>104</sup> GR, LU, SG, TG, ZH; KKLJV; analogo AI, BL, SZ; CDDGP, CSDAR. PLR: il periodo di prova, comprese le eventuali norme di condotta e l'assistenza riabilitativa ordinate, dovrebbe decorrere soltanto dopo l'esecuzione parziale.

<sup>105</sup> BL, GR, LU, TG, ZH; KKLJV (tuttavia, in linea di principio è contraria a una modifica), CSDAR; analogo SG.

<sup>106</sup> BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH; PEV, PLR, PS, UDC; UCS, CP, FER, USAM; CVAM, IKAGO, KIFS, CDDGP, KKLJV, CAIS, *avocats* GE, CSDAR, SSDP, FSFP. La modifica è respinta da 7 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 122). In 14 non si esprimono concretamente: AG, AI, GL; PPD, Verdi; Travail.Suisse; Giustizia SH, GDS, SSDPM, ASM, UNILU, VKM; Bussien, Häfliger.

<sup>107</sup> BL, NE, SO, VD; PS, UDC; CP, USAM; CVAM, CSP con rinvio al parere sulla pena pecuniaria con la condizionale, CAIS. Nei pareri generali anche BE, SH; PEV; FER; FSFP.

<sup>108</sup> BS, OW (le autorità esecutive sono così più libere nell'autorizzare una richiesta di lavoro di pubblica utilità).

<sup>109</sup> FR, LU, SG, SO, TG, ZH; CDDGP, KKLJV, CSDAR. SO afferma in generale che in passato il lavoro di pubblica utilità come modalità di esecuzione ha dato buoni risultati.

<sup>110</sup> GR, LU, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV. Simile SH, secondo cui al momento dell'esecuzione possono essere vagliate attentamente la capacità e la volontà di lavorare del condannato.

<sup>111</sup> LU, SG, TG, ZH; KKLJV, SSDP; secondo NE le autorità di esecuzione possono reagire tempestivamente nel caso in cui la situazione cambi o venga abbandonato il posto di lavoro.

re la pena detentiva induce il condannato a non abbandonare il lavoro<sup>112</sup>. Con il lavoro di pubblica utilità come modalità di esecuzione, la volontà del condannato si manifesta al momento dell'esecuzione. La motivazione ne esce rafforzata: tenendo conto dei rimedi giuridici, dal momento della sentenza potrebbero passare vari mesi prima dell'esecuzione della pena (GE e *avocats GE*); se l'autore insiste sulla propria innocenza, potrebbe non essere ancora pronto per definire le modalità di esecuzione o temere, approvandole, di ammettere implicitamente la propria colpa<sup>113</sup>.

GE, NE e FER ritengono giusto escludere il lavoro di pubblica utilità in caso di contravvenzione. 19 partecipanti non ne comprendono il motivo<sup>114</sup>. Infatti, il mancato pagamento di una multa comporta l'infissione di una pena detentiva sostitutiva. La legge non esclude l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 79a AP-CP, di una pena detentiva sotto forma di lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena pecuniaria o di una multa<sup>115</sup>. Riservare alle pene detentive un trattamento diverso da quello previsto per le pene detentive sostitutive metterebbe fortemente in difficoltà le autorità esecutive, visto che non è rara l'esecuzione parallela di varie pene detentive (sostitutive)<sup>116</sup>.

Anche SO ritiene utile che la pena detentiva sostitutiva possa essere scontata sotto forma di lavoro di pubblica utilità, soprattutto se il condannato è indigente e viene confermata l'aliquota giornaliera minima di 30 franchi. Ritiene tuttavia giusto rinunciare alla possibilità di eseguire le stesse pene pecuniarie sotto forma di lavoro di pubblica utilità, poiché ciò permetterebbe ai condannati con una situazione finanziaria solida di aggirare la pena pecuniaria – proporzionata alle loro possibilità economiche – fornendo una prestazione lavorativa dal valore decisamente inferiore. In questi casi è difficile che la pena pecuniaria sia inesigibile, per cui, salvo un peggioramento improvviso della situazione economica, la pena detentiva sostitutiva non sarà mai eseguita.

Dall'altro lato viene criticato che una pena pecuniaria (SSDP, *avocats GE*, Stratenwerth), rispettivamente una pena pecuniaria o una multa (BS, SZ), non possa essere convertita direttamente in lavoro di pubblica utilità. In base al principio dell'equivalenza sanzionatoria, tale disparità nell'esecuzione appare ingiustificata (SSDP). Stratenwerth sostiene che una persona condannata a una pena pecuniaria (notevole) in base al sistema delle aliquote giornaliere potrebbe avere buoni motivi per prediligere questa forma di esecuzione, soprattutto se si trova in difficoltà finanziarie. Ecco perché conviene estendere l'articolo 79a AP-CP alle pene pecuniarie (SSDP, SZ, *avocats GE*), rispettivamente alle pene pecuniarie o multe (BS), oppure integrare l'articolo 35 CP inserendovi la possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità, in analogia alla disposizione precedente dell'articolo 49 numero 1 vCP (SZ).

Secondo 8 partecipanti l'articolo 79a capoverso 5 AP-CP dovrebbe specificare che il condannato il quale non presta il lavoro di pubblica utilità non può usufruire di alcun altro tipo di esecuzione e deve scontare la pena detentiva in regime di esecuzione ordinaria (art. 77 CP) o eventualmente di semiprigionia<sup>117</sup>. L'articolo 79a capoverso 5 AP-CP dovrebbe quindi pre-

---

<sup>112</sup> GR, LU, SG, TG, ZH; KKLJV.

<sup>113</sup> *Avocats GE*. Cfr. anche CP, USAM e CVAM: il fatto che il lavoro di pubblica utilità costituisca una pena complica il compito delle autorità amministrative se si tiene conto dei possibili cambiamenti nella situazione personale del condannato tra il momento della condanna e quello dell'esecuzione.

<sup>114</sup> BE, BS, LU, SG, SO, SZ, TG, ZH; UCS; CDDGP, KKLJV, CAIS, *avocats GE*, SSDP, CSDAR. Anche alcuni partecipanti che rifiutano la modifica non lo ritengono opportuno (JU; *prosaj*, UNIL, UNINE). JU: il condannato potrebbe avere l'impressione che valga la pena compiere un reato anziché una contravvenzione ed essere condannati a una pena detentiva eseguibile sotto forma di lavoro di pubblica utilità.

<sup>115</sup> Nel diritto previgente i Cantoni avevano escluso in parte questa possibilità, visto che al condannato poteva essere concesso di riscattare la multa col lavoro libero (art. 49 n. 1 cpv. 2 vCP). Questo serviva a evitare che al condannato che non faceva uso di tale opzione, dopo la conversione della multa dovesse essere permesso nuovamente di riscattare la multa mediante il lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, nel nuovo diritto questo non è più possibile.

<sup>116</sup> LU, SG, TG, SZ, ZH; UCS; CDDGP, KKLJV.

<sup>117</sup> Esecuzione ordinaria: GR, SG, TG; CDDGP. Esecuzione ordinaria o semiprigionia: LU, TI, ZH; KKLJV.

vedere che alla pena detentiva (residua) venga applicata un'altra modalità di esecuzione (BE, BS). ZH e KKLJV, basandosi sull'attuale articolo 39 capoverso 1 CP propongono la seguente precisazione dell'articolo 79a capoverso 5 AP-CP: «Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alle condizioni e agli oneri stabiliti dalle autorità d'esecuzione o non rispetta i termini previsti, viene eseguita la pena detentiva».

8 partecipanti considerano problematico l'elevato numero massimo di 720 ore di lavoro. Infatti, un impegno lavorativo di svariati mesi da svolgere nel tempo libero spesso rappresenta un sovraccarico eccessivo per il condannato<sup>118</sup>. È anche difficile trovare servizi di pubblica utilità adatti e disposti a impiegare il condannato per molte ore su un arco di tempo prolungato<sup>119</sup>. Maggiore è la durata del lavoro di pubblica utilità più sono le interruzioni registrate (ZH, CAIS). Il limite massimo non dovrebbe pertanto superare le 360 ore<sup>120</sup>. SH e CAIS propongono inoltre una durata minima di 12 ore, risultante dal modello proposto di almeno tre unità di pena nel caso di crimini e delitti e da considerazioni pratiche nel caso di contravvenzioni (onere esecutivo; CAIS). ZG propone la seguente formulazione dell'articolo 79a capoverso 1 AP-CP: «A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a tre mesi può essere eseguita sotto forma di lavoro di pubblica utilità».

Contrariamente a queste opinioni, CSDAR e prosaj si dicono espressamente d'accordo con il limite massimo di 720 ore per il lavoro di pubblica utilità, ritenendo che le pene elevate non fanno aumentare il numero di interruzioni, ma anzi lo mantengono piuttosto esiguo in termini percentuali.

Secondo l'UDC andrebbe modificato il fattore di commutazione: per chi esercita un'attività a tempo pieno la commutazione di un giorno di pena detentiva in 4 ore di lavoro di pubblica utilità è molto più incisiva rispetto a chi invece non lavora. Viene pertanto proposta la seguente formulazione: «Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva. Alle persone che esercitano un'attività a tempo parziale o che non ne esercitano alcuna, si applica un fattore di commutazione adeguatamente aumentato». Secondo ISP l'equivalenza tra un giorno di lavoro e un giorno di detenzione dovrebbe basarsi sulla giornata lavorativa ordinaria di un lavoratore medio, per cui il lavoro di pubblica utilità dovrebbe essere di circa otto ore al giorno. Secondo FSFP il calcolo dovrebbe fondarsi su una giornata lavorativa di almeno sei ore.

È ritenuto giusto che il condannato possa richiedere il lavoro di pubblica utilità<sup>121</sup>. Tuttavia, l'apprezzamento del giudice deve sempre avere la precedenza (FSFP). Allo stesso modo VS critica che la modalità di esecuzione venga lasciata alla scelta del condannato piuttosto che a una decisione da parte di un'autorità. Non vengono infatti fissati requisiti in merito al tipo di reato, agli eventuali precedenti e alla persona del condannato, ma è sufficiente la sua richiesta. Secondo CAIS il consenso del condannato non dovrebbe essere un presupposto necessario per eseguire la pena sotto forma di lavoro di pubblica utilità. Tale condizione infatti permette al condannato di non richiedere proprio questa modalità di esecuzione oppure di non presentarsi sul posto di lavoro per raggiungere il proprio obiettivo, ossia non dover lavorare e scontare una pena detentiva sostitutiva. Secondo OW sarebbe necessario specificare che il lavoro di pubblica utilità può essere interrotto dall'autorità esecutiva (e non dal giudice) se, nonostante diffida, non viene eseguito correttamente.

Alcuni partecipanti ritengono che dall'articolo 79a capoverso 2 AP-CP vada stralciata la possibilità di prestare il lavoro di pubblica utilità a favore di persone bisognose. Un tale impiego infatti non è sempre considerato di pubblica utilità, è difficilmente controllabile dall'autorità

---

<sup>118</sup> LU, GR, SG, TG, ZG, ZH; CDDGP, KKLJV; simile NE; CAIS.

<sup>119</sup> LU, GR, SG, TG, SH, ZG; CDDGP, KKLJV.

<sup>120</sup> NE, SH, ZG, ZH; CAIS.

<sup>121</sup> Anche CP, USAM e CVAM criticano che nel diritto vigente la richiesta non deve essere presentata dall'autore del reato.

esecutiva e presenta il rischio di un reciproco rapporto di dipendenza. È quindi sufficiente specificare che il lavoro di pubblica utilità può essere prestato a favore di istituzioni sociali, dal momento che queste si occupano anche di persone bisognose (ZH, KKLJV).

Alcuni partecipanti ritengono troppo mite l'articolo 79a capoverso 4 AP-CP, in base al quale l'esecuzione può essere rinviata per un massimo di due anni. Tale periodo non dovrebbe superare un anno (FSFP) e la modalità di esecuzione andrebbe altresì disciplinata nel dettaglio, alla stregua della sorveglianza elettronica (JU). BE afferma che l'articolo 375 capoverso 1 CP può essere abrogato, dal momento che l'abrogazione degli articoli 37-39 CP l'ha privato di ogni significato: i Cantoni devono infatti già far eseguire il lavoro di pubblica utilità sulla base dell'articolo 372 CP.

7 partecipanti **respingono** espressamente la proposta di non considerare più il lavoro di pubblica utilità come una sanzione a se stante<sup>122</sup>, in quanto non vedono perché si ritiene che questo tipo di pena non abbia dato buoni risultati (Riklin, Stratenwerth). Deplorano che il lavoro di pubblica utilità venga degradato a mera modalità di esecuzione sebbene – rispetto alla pena detentiva passiva – richieda un impegno personale da parte del condannato (prosaj) e rappresenti una sanzione utile anche per la collettività (FSA). Le esperienze maturate dai Cantoni sono positive. Inoltre, ridimensionando in tal modo il lavoro di pubblica utilità, il sistema legislativo svizzero si allontanerebbe dalla maggior parte dei sistemi europei (UNIGE).

UNIL, UNINE e Riklin approvano in linea di massima che vengano previste quattro alternative all'esecuzione stazionaria. Tuttavia, dal punto di vista dello Stato di diritto ritengono discutibile che la decisione sia di competenza delle autorità amministrative. Questa critica era già stata mossa al vecchio diritto: l'introduzione del lavoro di pubblica utilità come sanzione era anche giustificata dal fatto che la commutazione di una sanzione (pena detentiva) in un'altra (lavoro di pubblica utilità) non competeva alle autorità amministrative, bensì al giudice. Secondo Riklin è anche discutibile che siano previste esclusivamente disposizioni potestative. Qualora venissero reintrodotte le pene detentive di breve durata, tali alternative dovrebbero obbligatoriamente essere concesse se il condannato ne fa richiesta, salvo le eventuali eccezioni che possono essere fatte valere (cfr. l'attuale art. 77b CP sulla semiprigionia). UNIL e UNINE auspicano invece che l'esecuzione penale sia di competenza del giudice, come già avviene in alcuni Cantoni.

Riklin sostiene che, nei casi in cui una pena pecuniaria non fosse considerata adeguata, a seconda della prognosi dovrebbe essere possibile infliggere come pena il lavoro di pubblica utilità, con o senza sospensione condizionale. In tal caso sarebbe necessario il consenso dell'autore. Per esercitare una certa pressione, in caso di rifiuto dovrebbe essere prevista una pena detentiva di breve durata come pena sostitutiva. Qui il diritto vigente presenta quindi una lacuna.

JU ritiene contraddittorio che da un lato vengano reintrodotte le pene detentive brevi per migliorare l'effetto preventivo, mentre dall'altro al condannato viene concessa la possibilità di trasformare una pena fino a sei mesi in lavoro di pubblica utilità.

Il TPF ritiene appropriato che il lavoro di pubblica utilità venga considerato una modalità di esecuzione. Esistono comunque situazioni in cui la sanzione opportuna è il lavoro di pubblica utilità, soprattutto per autori socialmente integrati, che in tal modo possono riscattarsi nei confronti della collettività. Per questo motivo non è indicato trasformare senza riserve questo tipo di sanzione in una mera modalità di esecuzione. Sarebbe tuttavia opportuno escludere la sospensione condizionale e, per risolvere i problemi pratici, valutare se non sia più appropriata l'istituzione del differimento della pena.

---

<sup>122</sup> JU; PCS; TPF; prosaj, FSA, UNIGE, Stratenwerth.

## 6. Espulsione dal territorio svizzero (art. 67c AP-CP e 50a<sup>ter</sup> AP-CPM)

26 partecipanti **respingono** la reintroduzione dell'espulsione giudiziaria dal territorio svizzero<sup>123</sup>.

Ritengono che, al contrario di quanto riportato nel rapporto esplicativo, l'abrogazione di tale misura del vecchio Codice penale non abbia causato nessuna lacuna da colmare<sup>124</sup>. Di conseguenza sorprende la reintroduzione pianificata, tanto più che l'abrogazione era stata ponderata accuratamente non soltanto nel 2002, ma anche nel corso di tutto il processo legislativo (NE, UNIGE, analogo FSA). Inoltre, i motivi (pratici) di quell'abrogazione valgono ancora (VD, FSA, VKM).

L'attuale disciplinamento della legislazione sugli stranieri è ritenuto sufficiente<sup>125</sup>. Non sono rilevate o citate esperienze o conseguenze delle modifiche legislative apportate alla fine del 2006<sup>126</sup>. In particolare, si ritiene corretto che sia stato eliminato il dualismo tra espulsione giudiziaria e misure di polizia degli stranieri e che la verifica del diritto di soggiorno sia stata delegata all'autorità competente in materia<sup>127</sup>. In tal modo è possibile garantire una prassi unitaria (ZH, SSDP). Non è infatti compito primario dei giudici penali disciplinare la migrazione tenendo conto di tutte le disposizioni e di tutti gli aspetti del diritto in materia di stranieri (BS). Le autorità migratorie, invece, si occupano quotidianamente di misure di respingimento, possono confrontare i retroscena dei numerosi procedimenti e sviluppare criteri unitari<sup>128</sup>. Infliggere una misura ineseguibile può creare situazioni delicate (NE). Inoltre, il trattamento da parte delle autorità amministrative garantisce che la persona in questione debba lasciare il Paese non appena è stata scarcerata (avocats GE).

Diversi partecipanti temono che le autorità penali e amministrative possano pronunciare decisioni contrastanti<sup>129</sup>. Questo rischio esiste anche in presenza di criteri unitari (VD, VKM). Le contraddizioni aumentano addirittura nel caso in cui vengano pronunciate decisioni diverse benché i presupposti siano gli stessi. Infatti, il principio dell'indipendenza giudiziaria non consente di coordinare la prassi (analogo SSDP). Una misura di allontanamento è valutata tenendo conto di tutte le circostanze del caso e con un ampio margine di apprezzamento. Gli obiettivi dei due strumenti comunque convergono, in quanto intendono allontanare e respingere gli stranieri che commettono reati (VKM). Tuttavia, a distanza di anni dal reato potrebbero persistere situazioni complesse perché esistono appunto due decisioni che, anche se non contrastanti, sono comunque spesso molto diverse (avocats GE). Senza contare che sarebbe possibile contrapporre una decisione a un'altra per favorire l'autore del reato<sup>130</sup>.

L'espulsione giudiziaria dal territorio svizzero non consente di garantire una prassi unitaria<sup>131</sup>. Si tende infatti a ignorare la dinamica e le specificità che caratterizzano il giudice col-

---

<sup>123</sup> BE, BL, BS, GE, JU, NE, SO, VD, ZH; PCS, PLR, Verdi, PS; TPF, Giustizia SH; GDS, CAIS, avocats GE, prosaj, FSA, SSDP, ASM, UNIGE, UNIL, UNINE, VKM. La modifica viene approvata da 22 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 135). 16 partecipanti non si esprimono concretamente: AI, GL, SH, UR; UCS, Travail.Suisse; CSP, IKAGO, KIFS, ISP, SSDPM, UNILU; Bussien, Häfliger, Riklin, Stratenwerth.

<sup>124</sup> BE, JU; PS; Giustizia SH; avocats GE, FSA, SSDP, ASM; cfr. anche Verdi.

<sup>125</sup> BE, BS; PCS; TPF, Giustizia SH; CAIS, avocats GE, ASM.

<sup>126</sup> È quanto afferma VKM, che chiede una chiara analisi della situazione attuale e una comunicazione degli obiettivi, comprensiva delle pertinenti cifre.

<sup>127</sup> BL, NE, SO, ZH; SSDP; anche prosaj.

<sup>128</sup> ZH; PLR; SSDP; anche NE, secondo cui un'espulsione non può essere trattata senza coinvolgere altri servizi specializzati.

<sup>129</sup> BS, GE, VD; PLR; Giustizia SH; avocats GE, ASM, VKM.

<sup>130</sup> Il PLR afferma quanto segue: l'autorità migratoria che – fondandosi su un'analisi più approfondita e tenendo conto della sicurezza pubblica – dispone un'espulsione alla quale il giudice penale aveva rinunciato (per es. perché l'imputato è radicato in Svizzera a tal punto che la prognosi peggiorerebbe in caso di allontanamento), può essere incolpata – e non senza giusta causa – di attività statale contraddittoria dinanzi a un tribunale amministrativo. Analogo GE.

<sup>131</sup> Verdi, PLR; GDS, avocats GE, UNIGE, VKM.

legiale, il quale, visto il principio dell'indipendenza giudiziaria, non può essere coordinato a mezzo di direttive. Il modo più semplice per ottenere una prassi unitaria consisterebbe nell'istituire organi amministrativi verificabili e controllabili (VKM). È probabile che la disposizione potestativa comporti differenze cantonali (BS) e ostacoli a una prassi unitaria (ZH, anche AG).

Viene anche messo in dubbio che l'espulsione giudiziaria produca un migliore effetto preventivo generale<sup>132</sup>. Le decisioni su ricorso del diritto amministrativo continuano infatti ad avere una forte risonanza pubblica (PLR). È illusorio pensare che un'espulsione giudiziaria sia più sentita rispetto a un'espulsione amministrativa: nell'uno e nell'altro caso il segnale consiste nell'esecuzione dell'allontanamento, che però si rivela spesso problematica (VD). Sarebbe più utile provvedere, al momento della concessione e del rinnovo del permesso di soggiorno, ad attirare l'attenzione sul fatto che tale permesso può essere ritirato in caso di reato (avocats GE). La maggior parte degli stranieri autori di reati, infatti, non sa di rischiare l'espulsione prima di commettere il reato. Sanno tuttavia che le autorità di polizia degli stranieri possono ordinare misure di allontanamento. Per aumentare l'effetto preventivo generale, alle autorità di polizia degli stranieri andrebbe concessa la possibilità di ordinare, oltre all'allontanamento, anche espulsioni a tempo indeterminato (VKM), analogamente a quanto era previsto nella legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).

Eliminando la possibilità della sospensione condizionale non è possibile assicurare che il condannato debba effettivamente lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione. Non è infatti possibile ordinare il rinvio sulla base esclusiva dell'espulsione giudiziaria. Sebbene quest'ultima sia effettivamente considerata un allontanamento ai sensi della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), devono essere comunque adempite anche le altre condizioni di espulsione, comprese quelle per la carcerazione in vista di espulsione. Inoltre il permesso di dimora e il permesso di domicilio non decadono automaticamente a seguito dell'espulsione giudiziaria. Se l'interessato dispone ancora di un titolo di soggiorno al momento della scarcerazione, non è possibile l'allontanamento immediato. La possibilità di espellere immediatamente lo straniero e il motivo dell'arresto dovrebbero quindi essere disciplinati nella LStr (VKM).

Alcuni partecipanti ritengono che la proposta di reintrodurre l'espulsione giudiziaria dal territorio svizzero sia dettata da motivi politici (Verdi, GDS; analogo PS). Sarebbe stato meglio attendere l'esito della votazione sull'iniziativa espulsione (PLR, PEV, analogo AG). La maggior parte dei Paesi, comunque, non prevede una tale misura (avocats GE, FSA).

UNIL e UNINE sostengono che un sistema penale ispirato alla parità di trattamento debba prevedere le stesse sanzioni per le stesse colpe. Una sanzione applicata a una sola categoria di cittadini contrasterebbe con i principi basilari del diritto penale. UNIGE ricorda i possibili rischi insiti nella «doppia punizione» (espulsione giudiziaria e misure di allontanamento fondate sul diritto degli stranieri), che violerebbe il principio *ne bis in idem*<sup>133</sup>.

Taluni propongono una revisione della LStr al posto di una disposizione nel Codice penale. Il vago concetto di pena detentiva di lunga durata dell'articolo 62 lettera b LStr dovrebbe essere sostituito specificandone la durata di oltre un anno (ZH, SSDP). VKM ritiene che all'autorità cantonale di polizia degli stranieri vada nuovamente attribuita la competenza di disporre l'espulsione di stranieri condannati. Secondo prosaj occorre una modifica della LStr che consenta all'autorità di polizia degli stranieri di decidere velocemente e fin dall'inizio della pena.

---

<sup>132</sup> VD; PLR, Verdi; GDS, avocats GE, cfr. anche VKM. Secondo Giustizia SH e ASM l'effetto di prevenzione generale non deve essere considerato prioritario.

<sup>133</sup> Cfr. UNIGE per la giurisprudenza della CGCE.

22 partecipanti **approvano** la reintroduzione dell'espulsione giudiziaria<sup>134</sup>, sebbene sussista il rischio di decisioni doppie o contrastanti<sup>135</sup> e in linea di principio compete all'autorità degli stranieri di decidere se lo straniero può rimanere o dev'essere allontanato o respinto (SG). GR si dice scettico riguardo alla possibilità di raggiungere gli obiettivi formulati nel rapporto esplicativo, ma giudica che eventuali contraddizioni potrebbero essere risolte prevedendo le medesime condizioni per l'espulsione giudiziaria e l'espulsione amministrativa<sup>136</sup>.

Si approva che l'allontanamento dalla Svizzera sia garantito al momento della scarcerazione (VS) e che venga a cadere la possibilità di sospendere con la condizionale l'espulsione dal territorio svizzero (con periodo di prova; SZ, ZG e anche ZH nel caso in cui l'espulsione venga reintrodotta). Secondo ZG la procedura ne risulterebbe semplificata, visto che oltre all'espulsione giudiziaria non dovrebbe essere pronunciata alcuna altra decisione di diritto degli stranieri. AG approva anche lo sforzo di garantire una prassi unitaria<sup>137</sup>. A questo scopo la legge dovrebbe definire con precisione i motivi che fanno scattare l'espulsione giudiziaria.

L'espulsione giudiziaria ha un miglior effetto deterrente perché il procedimento in giudizio è pubblico (FSFP) ossia perché al momento della condanna l'autore del reato conosce le conseguenze che il proprio gesto esplica sul diritto di soggiorno (CP, USAM, CVAM). Invece, secondo FR, la paura di essere espulsi può superare quella del carcere, per cui sarebbe utile prevedere la possibilità di un'espulsione condizionalmente sospesa, che potrebbe contenere i comportamenti delittuosi.

Per le autorità esecutive è importante che il giudice, pronunciando la sentenza, decida in via definitiva sull'espulsione dopo la scarcerazione. Ciò è essenziale soprattutto per il piano di esecuzione secondo l'articolo 75 capoverso 3 CP e quindi per precisare gli obiettivi dell'esecuzione, strutturata diversamente a seconda che il condannato venga espulso o vada preparato alla vita in libertà in Svizzera. Nel primo caso, l'obiettivo dell'esecuzione non può essere il reinserimento<sup>138</sup>. Secondo la giurisprudenza cantonale, il diritto ai congedi o al lavoro esterno è identico per gli stranieri e i cittadini svizzeri, visto l'interesse pubblico al reinserimento sociale anche per i detenuti da espellere dopo aver scontato la pena; senza contare che è contrario al diritto federale tener conto della nazionalità e dello statuto di soggiorno per autorizzare un regime aperto (GR, KKLJV, SG, cfr. anche LU). Il legislatore federale deve definire l'obiettivo dell'esecuzione in casi del genere. Inoltre, l'onere di comprovare il rischio di evasione o di recidiva non spetta all'autorità esecutiva<sup>139</sup>.

Non si comprende perché l'espulsione giudiziaria sia possibile nel caso di misure per i giovani adulti (art. 61 CP), ma non in caso di trattamento di turbe psichiche (art. 59 CP) o della tossicodipendenza (art. 60 CP). Quando il giudice ordina un trattamento stazionario, pur infliggendo una pena detentiva inferiore a un anno per scemata imputabilità o assolvendo l'imputato per incapacità penale, questi dovrebbe in linea di principio poter essere espulso nella

---

<sup>134</sup> AG, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, VS, ZG; PPD, UDC; CP, FER, USAM; CVAM, CDDGP, KKLJV (anche se taluni ritengono che la reintroduzione dell'espulsione giudiziaria possa violare il principio del «non re-foulement»), CSDAR, FSFP.

<sup>135</sup> AG, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>136</sup> ZG, CP, USAM; CVAM.

<sup>137</sup> Ciò presuppone che tutte le autorità penali applichino l'espulsione giudiziaria in maniera coerente. In tal caso l'art. 62 lett. b LStr perderebbe praticamente il proprio significato. Nel caso di sentenze incoerenti o se le autorità competenti in materia di stranieri pronunciano un allontanamento a seguito di una condanna penale, sorgerebbero nuove contraddizioni. In tal caso sarebbe preferibile attenersi alla normativa penale vigente.

<sup>138</sup> GR, SG, SZ, TG; KKLJV, CDDGP; CSDAR; analoghi AG, LU, SZ, ZH; prosaj. Durante l'esecuzione penale e al momento della liberazione condizionale, spesso non è (ancora) disponibile alcuna decisione dell'autorità di migrazione. Uno statuto di soggiorno non accertato porta spesso a situazioni dubbiose nella concessione di agevolazioni esecutive (OW). La pena può essere eseguita in maniera più appropriata se lo statuto viene chiarito al più presto, soprattutto per determinare il rischio di evasione e la possibilità di allentare il regime di detenzione. Il reinserimento sociale non deve quindi produrre decisioni contrastanti o la proliferazione di rimedi giuridici con conseguenti lungaggini procedurali (JU).

<sup>139</sup> GR, SG, TI, ZH; CDDGP, KKLJV; analogo LU, SZ; CSDAR.

misura in cui metta a rischio la sicurezza pubblica e non possa far valere rapporti con la Svizzera degni di protezione e prioritari rispetto al pubblico interesse all'allontanamento<sup>140</sup>. Tuttavia, un'espulsione giudiziaria abbinata a misure terapeutiche comporta per forza di cose difficoltà esecutive. Le misure di cui all'articolo 60 CP sono di per sé applicate in regime aperto. Un'espulsione giudiziaria parallela non avrebbe molto senso. Le misure di cui all'articolo 61 CP sono di regola volte alla conclusione di una formazione professionale, per cui implicano molti contatti con l'esterno. Quanto più tempo passa dall'inizio della misura, tanto più aperto è il regime di esecuzione e tanto più si avvicina il momento dell'espulsione giudiziaria con il conseguente maggiore rischio di evasione. Le misure di cui all'articolo 59 CP, invece, potrebbero sicuramente essere eseguite in un lasso di tempo maggiore, ma anche in questo caso andrebbe allentato il regime di detenzione, in modo da permettere una prognosi accurata in vista della liberazione condizionale (ZH, KKLJV).

Attualmente sussiste il rischio che le autorità migratorie possano disporre soltanto una volta che la procedura penale è conclusa con decisione passata in giudicato e che quindi, in caso di carcere preventivo di lunga durata o di esecuzione anticipata della pena o della misura, al momento della liberazione non sia ancora stata pronunciata una decisione esecutiva motivata fondata sul diritto in materia di stranieri<sup>141</sup>.

Secondo GR la reintroduzione dell'espulsione giudiziaria implica una revisione della LStr per evitare decisioni doppie. Alla polizia degli stranieri andrebbe di nuovo affidata la competenza di pronunciare l'allontanamento a tempo indeterminato degli stranieri che commettono reati. Nella LStr andrebbe inserita la possibilità di pronunciare un'espulsione immediata, specificando il pertinente motivo di arresto. Inoltre, sarebbe necessario modificare l'articolo 70 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201): indipendentemente dalla possibilità di trasferire il condannato nel Paese di origine, le condizioni di soggiorno andrebbero decise appena inizia l'esecuzione e non soltanto al momento della liberazione. Infatti, è difficile che nel corso dell'esecuzione intervengano cambiamenti rilevanti per la decisione di allontanamento (ZH e KKLJV).

ZH ritiene necessario rivedere la formulazione poco chiara dell'articolo 67c capoverso 3 lettera a AP-CP. Anche il significato dell'articolo 67c capoverso 3 lettera b AP-CP è ritenuto poco chiaro, poiché prevede la possibilità di pronunciare l'espulsione a vita se l'autore commette un nuovo reato all'estero e lì viene condannato a una pena detentiva della durata prevista o a misure ai sensi dell'articolo 61 o 64 CP. Tuttavia, i sistemi giuridici di taluni Paesi di origine divergono molto da quello svizzero. Dal momento che le pene inflitte nei vari Paesi per determinati reati possono essere molto diverse la disposizione è inadeguata e comporta inevitabili disparità di trattamento (ZH, SSDP).

Secondo FSFP, l'eventuale espulsione giudiziaria dovrebbe essere più dura nel caso di reati gravi. La legge dovrebbe permettere l'espulsione a vita già a partire dal primo – e unico – reato. SZ aggiunge che potrebbe rivelarsi opportuno pronunciare un'espulsione anche nei confronti di una persona condannata a una pena detentiva inferiore a un anno. Un eventuale criterio da considerare potrebbe essere la condanna a una pena senza condizionale o la condanna reiterata a una pena senza condizionale. L'UDC critica la formulazione potestativa dell'articolo 67c capoversi 1 e 3 AP-CP, in quanto la certezza del diritto stessa impone di prevedere fattispecie passibili di espulsione automatica.

---

<sup>140</sup> LU, GR, SG, TG, ZH; KKLJV; anche TI.

<sup>141</sup> SG. Secondo OW non è chiaro se anche l'espulsione fondata sul diritto in materia di stranieri possa essere eseguita soltanto una volta scontata la pena detentiva.

## 7. Semiprigionia ed esecuzione per giorni

### 7.1. Semiprigionia (art. 77b AP-CP)

15 partecipanti **approvano** la nuova disposizione sulla semiprigionia (art. 77b AP-CP), auspicando modifiche soltanto in alcuni punti<sup>142</sup>.

Raccoglie consensi la proposta di riunire in un unico articolo le attuali disposizioni sulla semiprigionia<sup>143</sup>. BL ritiene positivo che la differenza tra semiprigionia ed esecuzione per giorni sia chiara anche dal punto di vista redazionale. LU apprezza che le condizioni di autorizzazione sono ormai uguali, indipendentemente dal fatto che la pena duri più o meno di sei mesi. Per lo stesso motivo sei partecipanti ritengono che i capoversi 1 e 2 dell'articolo 77b AP-CP andrebbero riuniti<sup>144</sup>.

Per BE e LU le pene detentive fino a un anno e per LU anche quelle residue fino a un anno – computato il carcere preventivo – devono poter essere scontate in forma di semiprigionia<sup>145</sup>.

Per considerazioni di prevenzione generale, BL esprime dubbi sul fatto che una persona condannata a una pena detentiva di svariati anni a seguito di un reato grave possa «usufruire» della semiprigionia soltanto perché il carcere preventivo è durato a lungo (art. 77b cpv. 2 AP-CP). Si dice pertanto contrario a che la pena residua inferiore a sei mesi dopo il computo del carcere preventivo possa essere scontata sotto forma di semiprigionia.

LU non ritiene giustificato che secondo l'articolo 77b capoverso 2 AP-CP le pene detentive possano essere scontate in semiprigionia soltanto nel reparto speciale di uno stabilimento adibito a carcere preventivo.

Alcuni partecipanti fanno notare che l'articolo 77b capoverso 2 AP-CP prevede di regola la semiprigionia per le pene detentive inferiori a sei mesi<sup>146</sup>. Dal momento che l'avamprogetto introduce anche il lavoro di pubblica utilità e la sorveglianza elettronica come ulteriori forme di esecuzione, tale precedenza è ingiustificata. Secondo TI le autorità esecutive dovrebbero poter scegliere la modalità di esecuzione della pena di breve durata in funzione del caso specifico. Talvolta potrebbe addirittura rivelarsi opportuna la detenzione in un carcere chiuso.

5 partecipanti propongono di prevedere un'occupazione di almeno 20 ore settimanali, analogamente a quanto disposto all'articolo 79b capoverso 2 lettera b AP-CP<sup>147</sup>.

L'assistenza necessaria al detenuto è garantita dall'articolo 75 capoverso 1 CP e si basa anzitutto sulle sue esigenze, da stabilirsi nel piano di esecuzione. Di conseguenza andrebbe stralciato il terzo periodo dell'articolo 77b capoverso 1 AP-CP. Il luogo di esecuzione scelto deve permettere al detenuto di raggiungere il proprio posto di lavoro in tempi ragionevoli. I-

---

<sup>142</sup> AG, BE, BL, LU, SG, SH, TG, TI, ZH; PLR; CDDGP, KKLJV, prosaj, CSDAR, ISP. 47 partecipanti non si esprimono concretamente: AI, BS, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SO, SZ, UR, VD, ZG; PCS, PPD, PEV, Verdi, PS, UDC; UCS, CP, FER, USAM, Travail.Suisse; TPF, Giustizia SH; CVAM, CSP, GDS, IKAGO, KIFS, CAIS, avocats GE, FSA, SSDP, SSDPM, ASM, UNIGE, UNILU, UNIL, UNINE, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger, Stratenwerth.

<sup>143</sup> AG, BE, LU, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV.

<sup>144</sup> AG, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV. BE e LU propongono quindi di riformulare l'art. 77b AP-CP.

<sup>145</sup> Secondo BE la nuova formulazione dell'art. 77b deve tener conto del fatto che l'abrogazione dell'art. 41 CP elimina la differenziazione tra le pene detentive inferiori e quelle superiori ai 6 mesi.

<sup>146</sup> LU, SG, SH, TG, TI, ZH; CDDGP, KKLJV, prosaj, CSDAR (la maggioranza dei membri). Analogamente, BL sottolinea che la formulazione «sono di regola» può portare a malintesi, in quanto potrebbe far pensare che la semiprigionia abbia la precedenza rispetto al lavoro di pubblica utilità o alla sorveglianza elettronica. Secondo ISP sarebbe opportuno il seguente tenore: «La pena detentiva [...] può [...]».

<sup>147</sup> LU, SG, TG, ZH; CDDGP.

noltre, la semiprigionia dovrebbe poter essere scontata anche nel reparto speciale di uno stabilimento carcerario<sup>148</sup>.

Andrebbe chiarito se il limite massimo di un anno va calcolato in base al principio della pena «al lordo» (ovvero senza computare la carcerazione preventiva e di sicurezza o i giorni di esecuzione delle misure) oppure di quella «al netto» (computando tale periodo)<sup>149</sup>.

Soltanto in due si dicono **scettici** riguardo alla modifica proposta. Dal 2007 il diritto tende a evitare il meno possibile di marginalizzare i detenuti. Sarebbe opportuno tenere maggiormente conto della possibilità della semiprigionia nel pronunciare la pena (FR). L'attuale modalità di semiprigionia è eliminata senza motivazione; le alternative all'esecuzione ordinaria sono forme molto leggere applicate al di fuori di un'apposita struttura (VS).

## 7.2. Esecuzione per giorni (art. 79 AP-CP)

10 partecipanti ritengono opportuno **rinunciare** all'esecuzione per giorni (art. 79 AP-CP)<sup>150</sup>.

Alcuni osservano che l'esecuzione per giorni è applicata raramente nel proprio Cantone, ossia nella prassi<sup>151</sup>. Per questo motivo e vista la disponibilità di altre modalità di esecuzione<sup>152</sup>, non è ritenuta necessaria. Infatti blocca a lungo i posti per l'esecuzione, comportando difficoltà soprattutto nei momenti in cui tutti i posti sono occupati e le capacità scarseggiano. Inoltre lo scadenziario e le procedure di entrata e uscita costituiscono un onere sproporzionato per le autorità e gli istituti di esecuzione<sup>153</sup>.

L'effetto sanzionatorio è relativizzato suddividendo l'esecuzione in più momenti (TI, ZH). Nei casi sicuramente molto rari in cui una pena detentiva di breve durata senza condizionale non può essere eseguita sotto forma né di lavoro di pubblica utilità né di semiprigionia o esecuzione ordinaria, sulla base dell'articolo 80 CP dovrebbe essere possibile offrire una soluzione adeguata (ZH).

Secondo FSFP la formulazione dell'articolo è complicata e l'applicazione per i Cantoni molto onerosa. La sorveglianza elettronica è ritenuta più semplice da applicare e da controllare. Per questo motivo, l'articolo 79 AP-CP andrebbe riformulato e andrebbe previsto l'uso del braccialetto elettronico.

Se l'esecuzione per giorni fosse ugualmente mantenuta, nel Codice penale andrebbero disciplinati il numero massimo di parti in cui sarebbe suddivisibile l'esecuzione nonché il periodo massimo entro cui dovrebbe essere conclusa<sup>154</sup>. Si propone di prevedere una suddivisione in quattro parti al massimo, coincidenti con i giorni di riposo o di vacanza del condannato, nonché un termine massimo di tre mesi per scontare la pena<sup>155</sup>.

---

<sup>148</sup> SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV.

<sup>149</sup> AG; lo stesso vale anche per il limite massimo applicabile all'esecuzione per giorni e al lavoro di pubblica utilità.

<sup>150</sup> BS, SG, SH, SZ, TG, TI, ZH; CDDGP, KKLJV; FSFP. La modifica è approvata dal PLR. 50 partecipanti non si esprimono concretamente: AG, AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, UR, VD, ZG; PCS, PPD, PEV, Verdi, PS, UDC; UCS, CP, FER, USAM, Travail.Suisse; TPF, Giustizia SH; CVAM, CSP, GDS, IKAGO, KIFS, CAIS, avocats GE, prosaj, FSA, SSDP, CSDAR, SSDPM, ASM, UNIGE, UNILU, UNIL, UNINE, VKM; Bussien, Stratenwerth.

<sup>151</sup> BS, SG, SZ, TG, TI, ZH; CDDGP, KKLJV.

<sup>152</sup> SG, SZ, TG, ZH; CDDGP, KKLJV.

<sup>153</sup> SG, SZ, TG, ZH; CDDGP, KKLJV; più breve è il parere di SH, secondo cui l'esecuzione per giorni rappresenta semplicemente un onere sproporzionato per le autorità e gli istituti di esecuzione.

<sup>154</sup> SG, SH, SZ, TG, TI, ZH; CDDGP, KKLJV.

<sup>155</sup> SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV; anche SZ propone un massimo di quattro periodi di esecuzione.

Anche ISP mette in questione l'effetto della pena nel caso dell'esecuzione per giorni<sup>156</sup>. Di conseguenza, tale modalità non andrebbe concessa su richiesta, ma soltanto in casi assolutamente eccezionali.

VS critica che la modalità di esecuzione dipenda dalla scelta del condannato piuttosto che dalla decisione di un'autorità. Non esistono infatti requisiti particolari in merito al reato, ai precedenti o alla persona del condannato, per poter scontare la pena in regime di esecuzione per giorni. È necessaria e sufficiente soltanto la richiesta del condannato.

Dal momento che s'intende inserire l'esecuzione per giorni separatamente nell'articolo 79 AP-CP, Häfliger auspica che questa modalità di esecuzione venga prevista anche nel computo delle spese di cui all'articolo 380 capoverso 2 CP.

## 8. Sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto penitenziario (art. 79b AP-CP)

L'introduzione della sorveglianza elettronica è **approvata** da 33 partecipanti<sup>157</sup>.

I Cantoni in cui è stata sperimentata la sorveglianza elettronica hanno registrato buoni risultati<sup>158</sup>. I consultati ne sottolineano l'effetto di reinserimento sociale: l'autore del reato non viene strappato al suo ambiente professionale, familiare e sociale<sup>159</sup>, il che evita la marginalizzazione (VD, *avocats GE*). Inoltre, è possibile raggiungere un notevole livello di autodisciplina (BL). La sorveglianza elettronica permette anche di ridurre i costi di esecuzione<sup>160</sup> e di ovviare al problema dei penitenziari sovraffollati<sup>161</sup>. La modifica consente ai condannati di tutti i Cantoni di scegliere modalità di esecuzione alternative (JU, TPF, CAIS). UNIL e UNINE approvano il tenore generico della disposizione, che permette sia gli arresti domiciliari sia la sorveglianza elettronica a distanza.

Alcuni approvano anche il limite massimo di sei mesi (Verdi) ossia la limitazione a pene tra uno e sei mesi (CAIS). Tuttavia, la maggior parte dei partecipanti non ritiene necessario limitare questa modalità di esecuzione alle pene detentive inferiori a sei mesi (art. 79b cpv. 1 lett. a AP-CP). Non giudicano opportuno fondarsi esclusivamente sul criterio formale della «pena detentiva di breve durata», visto che la sorveglianza elettronica è stata concepita fin dall'inizio per l'esecuzione di pene fino a 12 mesi (BL). Il limite minimo previsto per la sorveglianza elettronica penalizza l'autore condannato per esempio a una pena detentiva di 28 giorni rispetto a quello sanzionato con una pena da uno a sei mesi per aver compiuto un reato più grave (ZG). Secondo *prosaj* la sorveglianza elettronica esplica un effetto più duraturo rispetto ad altre modalità di esecuzione. Infatti, nel proprio ambiente gli interessati imparano ad affrontare le difficoltà, e di conseguenza diminuisce la quota di recidive. Questa modalità di esecuzione richiede abbastanza tempo, visto che le persone condannate a una pena con la condizionale presentano problemi molteplici (cfr. anche CSDAR). Riducendo a sei mesi la durata massima della sorveglianza elettronica, non sarebbe possibile applicarla a gran parte degli attuali destinatari. Inoltre tale limite è poco sensato nei casi in cui la sorveglianza elettronica va a sostituire il lavoro o l'alloggio esterni, che possono durare fino a 12

---

<sup>156</sup> L'effetto è dubbio quanto lo sarebbe l'esecuzione di una misura amministrativa per infrazione al codice stradale se l'interessato potesse scegliere il momento del ritiro della licenza di condurre.

<sup>157</sup> AG, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NW, OW, SO, TI, VD, ZG; PPD, Verdi, PS; CP, USAM; TPF, Giustizia SH; CVAM, IKAGO, KIFS, CAIS, *avocats GE*, *prosaj*, SSDP, CSDAR, ASM, UNIL, UNINE, FSFP. La modifica è respinta da 10 partecipanti (nota a piè di pagina n. 171). In 13 non si esprimono concretamente: AI; PEV, UDC; UCS, Travail.Suisse; ISP, SSDPM, UNIGE, UNILU, VKM; Bussien, Häfliger, Stratenwerth.

<sup>158</sup> BL, BS, GE; Verdi; CP, USAM; CVAM, *prosaj*.

<sup>159</sup> VD; CP, USAM; CVAM, SSDP; analogo anche CSP.

<sup>160</sup> BL, GE, VD; Verdi; *avocats GE*; CP, USAM; CVAM, SSDP.

<sup>161</sup> GE; CP, USAM; CVAM, *avocats GE*, SSDP. Cfr. anche CSP.

mesi (SO). Viene quindi richiesto di innalzare la soglia a 12 mesi<sup>162</sup> o eventualmente – secondo BL – addirittura a 18 mesi.

Inoltre, non esiste nessun motivo per permettere la sorveglianza elettronica soltanto per pene detentive superiori a un mese (BL, BS, VD, certamente anche ZG). Sarebbe opportuno partire da 20 giorni<sup>163</sup>. Secondo BL il limite inferiore andrebbe semplicemente eliminato oppure abbassato (p. es. 20 giorni come finora o 14 giorni sotto forma di disposizione derogatoria). FSFP propone di prevedere il monitoraggio elettronico anche per pene detentive brevi (superiori a 3 giorni)<sup>164</sup>.

Secondo VD la sorveglianza elettronica dovrebbe essere possibile appena scontata metà della pena, al più tardi quando inizia il lavoro esterno, in particolare per i detenuti che presentano uno sviluppo positivo e il cui reinserimento – accompagnato da un'assistenza specifica – è ritenuto prioritario.

Per il capoverso 1 lettera a si suggerisce una formulazione conforme a quella utilizzata finora nell'autorizzazione del Consiglio federale: la sorveglianza elettronica non dovrebbe essere possibile «invece dell'esecuzione di una pena detentiva», ma piuttosto le pene detentive dovrebbero poter essere eseguite «sotto forma di sorveglianza elettronica»<sup>165</sup>.

BL e BE sostengono che l'articolo 79b capoverso 1 lettera b AP-CP dovrebbe riportare l'espressione «lavoro esterno oppure alloggio e lavoro esterni», visto che l'alloggio esterno è possibile soltanto dopo aver svolto con successo il lavoro esterno (art. 77a cpv. 3 CP). Non si vede alcun motivo per una formulazione restrittiva<sup>166</sup>. A BL non è chiaro perché per il lavoro e l'alloggio esterni sotto forma di sorveglianza elettronica venga fissata una durata minima di tre mesi e che questa possibilità sia prevista soltanto per pene detentive di almeno 18 mesi. Infatti, questo non ha senso, visto che il lavoro e l'alloggio esterni sono preceduti appunto dal lavoro esterno e che la legge non prevede alcuna durata minima o massima delle singole fasi di lavoro esterno «ordinario» o di lavoro e alloggio esterni «ordinari». Determinate direttive di concordato sono formulate di modo che la condizione sia applicata «di regola»: BS propone che la sorveglianza elettronica sostituisca il lavoro o l'alloggio esterni «se una parte della pena detentiva, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata e non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati».

L'articolo 79b AP-CP dovrebbe inoltre specificare che, nel caso in cui questa modalità di esecuzione dovesse rivelarsi inadeguata, la pena detentiva va scontata in regime di esecuzione ordinaria<sup>167</sup>.

---

<sup>162</sup> BE, BL, BS, FR, SO, VD, ZG; CP, USAM; CVAM, prosaj, CSDAR; analogamente anche KKLJV, che comunemente esprime scetticismo riguardo all'introduzione della sorveglianza elettronica.

<sup>163</sup> BS, VD; CP, USAM; CVAM.

<sup>164</sup> Si ritiene che la possibilità di scontare «su misura» le pene inferiori a 28 giorni porti a un aumento degli oneri amministrativi. La pena dovrebbe infatti essere scontata senza indugio e senza interruzioni, con l'ausilio del braccialetto elettronico, che tuttavia non dovrebbe diventare la sostituzione tecnica della pena pecuniaria. Inoltre, il sistema va sempre valutato per poter effettuare tempestivamente le correzioni necessarie.

<sup>165</sup> BE, BS, analogo CSP, secondo cui i termini «anstelle» e «au lieu de» nelle lettere a e b generano una confusione tra il luogo geografico e il principio di alternatività.

<sup>166</sup> Dopo l'esecuzione stazionaria, spesso in una struttura interregionale o extraregionale, i detenuti solitamente vogliono ritornare nella regione in cui vivono. Se la «base operativa» per il lavoro esterno fosse per forza del penitenziario in cui sono detenuti gli interessati, sarebbe necessario trovare posti di lavoro in quella regione, il che non avrebbe molto senso. Nella prassi, oltre alla sorveglianza elettronica, si fa ricorso a istituti di detenzione temporanea, che però non sono necessari in ogni caso. Non vi è motivo di escludere per legge un passaggio diretto dal penitenziario alla sorveglianza elettronica e di prevedere un passaggio intermedio obbligato in un altro istituto (BL).

<sup>167</sup> LU; KIFS, CDDGP; cfr. anche SG, SZ, TG, UR, che respingono l'introduzione della sorveglianza elettronica, nonché ZH e KKLJV, che invece la considerano con scetticismo.

Conformemente all'articolo 79b capoverso 2 lettera c AP-CP, gli adulti che convivono con il condannato devono acconsentire all'esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica. Secondo KIFS deve essere prevista l'eventuale revoca del consenso, segnatamente se la convivenza con il condannato si rivela insostenibile (p.es. nei casi di violenza domestica). Anche CSP ritiene che gli arresti domiciliari debbano poter essere interrotti se viene revocato il consenso. Il giudice (o pubblico ministero) deve assicurarsi che il consenso sia stato dato per libera scelta, con cognizione di causa e senza alcuna pressione da parte dell'autore del reato (cfr. art. 55a CP).

Si propone di stralciare l'articolo 79b capoverso 3 AP-CP. Infatti, la revoca di una modalità di esecuzione precedentemente concessa e la conseguente esecuzione in forma diversa non vengono disciplinate esplicitamente nemmeno negli articoli 77a e 77b. Se vengono meno le condizioni alla base della modalità di esecuzione pronunciata, è chiaro che si passi a un'altra modalità (BE, BS).

Si chiede altresì lo stralcio dell'articolo 79b capoverso 4 AP-CP, in quanto i dettagli normativi di questa modalità di esecuzione competono ai Cantoni e quindi ai concordati. Non vi è posto per le disposizioni esecutive del Consiglio federale<sup>168</sup>. Inoltre, non è chiaro a quale procedura di autorizzazione ci si riferisca: una volta inserita la sorveglianza elettronica nel Codice penale, l'introduzione nei Cantoni non richiede alcuna autorizzazione (SG, anche ZH, KKLJV).

Alla luce del notevole dispendio necessario per impostare e gestire la sorveglianza elettronica, l'impiego va esteso e reso possibile anche durante l'esecuzione di una sanzione privativa della libertà (per es. come misura antievasione, per sorvegliare l'area di penitenziari aperti o per controllare il regime aperto), in sostituzione alla carcerazione prevista dalla procedura penale (art. 237 cpv. 3 CPP) o dal diritto in materia di stranieri, nonché come misura di polizia nei casi di violenza domestica. Inoltre, l'attuale tecnologia va sostituita con un sistema di controllo satellitare della posizione<sup>169</sup>. Secondo il TPF, per motivi di parità di trattamento e considerate le ripercussioni finanziarie della sorveglianza elettronica, sarebbe opportuno che il legislatore preveda allo stesso tempo una normativa uniforme in materia di misure sostitutive del carcere in vista di estradizione, per esempio inserendo una disposizione speciale nella legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza in materia penale (AIMP; RS 351.1), come integrazione coerente dell'articolo 237 capoverso 2 lettera c in combinato disposto con il capoverso 3 del nuovo Codice di procedura penale. LU chiede perché l'avamprogetto prevede questa modalità di esecuzione soltanto per il diritto penale degli adulti e non anche per quello minorile.

Anche IKAGO e KIFS sostengono che l'articolo 79b AP-CP vada strutturato in maniera tale da permettere l'applicazione non solo della sorveglianza elettronica classica, ma anche di altri sviluppi tecnici (p.es. la sorveglianza dinamica, fondata sulla tecnologia GPS). In tal modo le autorità esecutive sono in grado di controllare in ogni momento dove si trova il condannato. Eventuali persone minacciate potrebbero essere dotate di un dispositivo che registri gli avvicinamenti e, se necessario, lanci l'allarme. Secondo KIFS questo potrebbe essere importante nel caso di agevolazioni del regime carcerario o scarcerazioni con la condizionale. Dal momento che la sorveglianza basata sulla tecnologia GPS costituisce un'ingerenza notevole nella sfera privata del condannato, secondo IKAGO va fissata nella legge e non soltanto in un'ordinanza del Consiglio federale.

prosaj ritiene che la sorveglianza elettronica debba essere applicata nel caso di pene detentive e pene sostitutive. Inoltre, se il lavoro di pubblica utilità dovesse ridiventare una modalità

---

<sup>168</sup> BE, BS; cfr. anche GL, SG e TG, che respingono l'introduzione della sorveglianza elettronica, nonché ZH e KKLJV, che invece la considerano con scetticismo.

<sup>169</sup> CDDGP; cfr. anche SG e TG, che respingono l'introduzione della sorveglianza elettronica, nonché ZH e KKLJV, che invece la considerano con scetticismo. Analogamente anche LU.

di esecuzione, andrebbe considerata la possibilità di combinare la sorveglianza elettronica con il lavoro di pubblica utilità (FR condivide questo parere). Secondo UNIL e UNINE è altresì necessario valutare se la sorveglianza elettronica possa essere applicata nel caso di multe (art. 107 CP). Anche gli autori di reati meno gravi devono poter usufruire di questa modalità di esecuzione<sup>170</sup>.

VS chiede che il termine «sorveglianza elettronica», troppo generico e poco preciso, venga sostituito con «arresti domiciliari» («arrêts domiciliaires»). La sorveglianza elettronica è infatti soltanto uno degli aspetti di questa modalità di esecuzione, altrettanto importante è quello dell'assistenza. Si propone di aggiungere all'articolo 79b AP-CP un capoverso che disciplini l'assistenza e gli obiettivi dell'esecuzione.

Secondo CP, USAM e CVAM, è necessario specificare nella legge che il domicilio del condannato viene dotato dei dispositivi elettronici e telefonici necessari.

La modifica è **respinta** da 10 partecipanti<sup>171</sup>, i quali adducono in sostanza che nell'ambito delle pene di breve durata sono disponibili già sufficienti possibilità sanzionatorie per evitare che gli autori di reati ben integrati vengano strappati al loro ambiente sociale<sup>172</sup>. I Cantoni più piccoli in particolare non dispongono delle risorse umane e finanziarie necessarie per offrire anche questa modalità d'esecuzione<sup>173</sup>. Occorre un'assistenza mirata, che è dispendiosa e richiede adattamenti nell'organizzazione dell'esecuzione (anche ZH). Si dubita che i vantaggi derivanti dalla sorveglianza elettronica possano compensare l'onere aggiuntivo necessario (SG, SZ, TG; scettico: KKLJV). Infine viene messo in discussione che l'autore del reato percepisca la sorveglianza elettronica come una reale sanzione (SZ, UR, GR).

Alcuni ritengono che l'introduzione della sorveglianza elettronica competa ai singoli Cantoni e non debba diventare un obbligo<sup>174</sup>.

GDS sostiene che mancano i dati empirici fondamentali, per cui rifiuta l'introduzione su scala nazionale, considerandola una mossa precipitosa.

Anche VS critica che la modalità di esecuzione dipenda dalla scelta del condannato piuttosto che dalla decisione di un'autorità. È infatti necessaria la richiesta del condannato, senza alcuna considerazione del tipo di pena, dei precedenti o della sua persona. Anche secondo CP, USAM e CVAM l'autorità competente dovrebbe verificare se il condannato sia in grado di rispettare le condizioni della sorveglianza elettronica, alla luce dei suoi precedenti, del suo carattere e della collaborazione con le autorità.

5 partecipanti sono **scettici** riguardo all'introduzione della sorveglianza elettronica. NE ritiene che l'innovativo dispositivo tecnico vada sostenuto, ma si dice dubbioso sulla sua applicazione. S'interroga sull'autorità competente per la sorveglianza e l'onere in termini strutturali, finanziari e di personale. Secondo ZH e KKLJV, da un lato, esistono già sufficienti possibilità sanzionatorie nell'ambito delle pene di breve durata e i Cantoni più piccoli non dispongono delle risorse necessarie (KKLJV). Dall'altro, la sorveglianza elettronica è sempre più diffusa nei Paesi occidentali ed è una misura sostitutiva della carcerazione prevista dalla procedura penale (art. 237 cpv. 3 CPP) o dal diritto in materia di stranieri, ovvero una misura di polizia in caso di violenza domestica. I Cantoni, quindi, non possono continuare a sottrarsi a questa

---

<sup>170</sup> Inoltre anche in questo caso sorge il dubbio se sia opportuno permettere alle autorità amministrative di modificare una pena detentiva pronunciata dal giudice.

<sup>171</sup> GL, GR, SG, SH, SZ, TG, UR; PCS (visto che è respinta anche la pena detentiva di breve durata); GDS, FSA.

<sup>172</sup> GR, SG, SH, SZ, TG, UR.

<sup>173</sup> GL, SG, SH, SZ, TG, UR.

<sup>174</sup> TG, anche KKLJV (scettico). Secondo FSA non occorre creare una base legale definitiva dal momento che la Confederazione ha già la facoltà di autorizzare i Cantoni a ricorrere a tale modalità di esecuzione. Analogo UR.

tecnologia, che completa la gamma delle modalità di esecuzione e in alcuni casi può costituire la soluzione migliore. Secondo il PLR la revisione permette di inserire la sorveglianza elettronica in maniera opportuna nel sistema sanzionatorio. Tuttavia, non si addice agli autori di reati pericolosi. FER riconosce che questa misura è in grado di sgravare i penitenzieri e che costituisce una via di mezzo tra la privazione della libertà e la liberazione del condannato. Dubita però del suo effetto dissuasivo.

Anche una minoranza dei membri della CSDAR è scettica considerate le dimensioni dei singoli Cantoni<sup>175</sup>.

## 9. Fattore di conversione fisso della multa (art. 106 AP-CP e 60c AP-CPM)

Il fattore di conversione fisso della multa in una pena detentiva è **approvato** da 12 partecipanti<sup>176</sup>. Si considera positivo che il fattore di conversione sia sancito per legge e non si fondi più sulla prassi come finora (BL); questo anche per motivi pratici (SSDP), tenuto conto della prevedibilità della pena detentiva sostitutiva (OW), della certezza del diritto e dell'uguaglianza giuridica<sup>177</sup>. Il fattore di conversione di 100 franchi è molto comune nella prassi e ha dato buoni risultati (LU). Semplifica inoltre l'inutile e complicato sistema di conversione, soprattutto nel caso di «multe di massa» (VD).

La modifica è **respinta** da 11 partecipanti<sup>178</sup>, che in particolare sottolineano le notevoli disparità di trattamento insite nel tasso di conversione fisso, dal momento che la multa deve essere commisurata alle condizioni finanziarie dell'autore<sup>179</sup>. Infatti, a parità di colpa, gli autori benestanti o con alto reddito, sanzionati con una multa più elevata, dovrebbero scontare una pena detentiva più lunga rispetto agli autori nullatenenti o con basso reddito, sanzionati con una multa più esigua<sup>180</sup>.

Finora, laddove la multa era stata per esempio dimezzata a causa delle condizioni finanziarie del condannato, le autorità competenti in materia di contravvenzioni dimezzavano anche il fattore di conversione, per assicurare che, a parità di colpa, la pena detentiva sostitutiva fosse sempre la stessa, indipendentemente dalle condizioni finanziarie. Tuttavia, questo problema non ha grande rilevanza pratica, visto che le pene detentive sostitutive vengono inflitte soltanto in caso di mancato pagamento della multa e quindi soprattutto a condannati di cui sono note fin dall'inizio le difficili condizioni finanziarie. Fissare per legge a 100 franchi il fattore di conversione comporterebbe molto probabilmente una netta abbreviazione delle pene sostitutive eseguite. Viene pertanto messo in dubbio che l'effetto preventivo auspicato funzioni anche per questo gruppo di autori. Inoltre il lavoro di pubblica utilità, se torna a essere un'alternativa anche all'esecuzione delle multe, rischia di perdere la propria utilità ovvero di implicare un onere amministrativo eccessivo per essere ordinato e controllato (ZH).

Secondo l'UCS esistono due possibilità: se il calcolo della multa si fondasse sulla colpa e sulle condizioni personali del condannato e la pena detentiva sostitutiva non fosse considerata, la multa pagata adempirebbe tali criteri, mentre la pena sostitutiva eseguita non potreb-

---

<sup>175</sup> Alcuni considerano una soluzione la cooperazione intercantonale e/o l'introduzione della sorveglianza elettronica (incl. quella basata su tecnologie GPS) anche nell'esecuzione delle pene e in caso di violenza domestica.

<sup>176</sup> BL, JU, LU, OW, TG, VD; PLR; CP, FER, USAM; CVAM, SSDP. La modifica è respinta da 11 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 178). In 39 non si esprimono concretamente: AG, AI, BE, BS, GE, GL, GR, SH, UR, VS, ZG; PCS, PPD, PEV, Verdi, PS, UDC; Travail.Suisse; TPF, Giustizia SH; CSP, GDS, IKAGO, KIFS, CDDGP, KKLJV, avocats GE, prosaj, CSDAR, ISP, SSDPM, ASM, UNIGE, UNILU, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger, Riklin.

<sup>177</sup> CP, USAM; CVAM; anche SSDP si esprime in merito alla parità di trattamento, affermando che le eventuali differenze sono considerate già al momento di calcolare la multa.

<sup>178</sup> FR, NE, NW, SG, SO, ZH; UCS; FSA, UNIL, UNINE; Stratenwerth.

<sup>179</sup> SO, SG, ZH; UCS, UNIL, UNINE; Stratenwerth. Anche TG.

<sup>180</sup> NE, SO; UNIL, UNINE; Stratenwerth. Anche TG.

be compensare la colpa; se invece la multa fosse calcolata in base ai giorni di pena detentiva sostitutiva da scontare, si accetterebbe implicitamente che essa non corrisponde assolutamente alle capacità economiche del condannato.

Un fattore di conversione fisso produce risultati insoddisfacenti se l'autore commette delitti e contravvenzioni per i quali è condannato a una pena pecuniaria e a una multa (SG).

Per questo motivo si preferisce un fattore di conversione flessibile<sup>181</sup> ossia che si situi tra un minimo di 20 o 30 franchi e un massimo di 100 franchi (ZH, UCS, cfr. anche NE).

TG approva la modifica in linea di principio, ma ritiene che un tasso di conversione fisso applicabile senza eccezioni possa generare ingiustizie. Propone quindi di applicare, di norma, un tasso di 100 franchi per ogni giorno di pena detentiva, purché la multa corrispondente non risulti eccessivamente bassa o eccessivamente alta alla luce della situazione finanziaria, nel qual caso il fattore di conversione andrebbe adattato di conseguenza.

Secondo FSA non è necessaria una modifica, visto che nella prassi si applica già un fattore di conversione di 100 franchi per ogni giorno di pena detentiva.

Inoltre, il tasso di conversione fisso permette di non stabilire la pena detentiva sostitutiva nella sentenza, proprio come per la pena pecuniaria (Stratenwerth).

Nel caso in cui il fattore di conversione fisso fosse introdotto, andrebbe eliminato l'ultimo periodo del capoverso 3<sup>bis</sup> (secondo cui la pena detentiva sostitutiva ammonta a un minimo di un giorno e a un massimo di tre mesi): infatti, applicando il tasso di conversione previsto, una pena detentiva sostitutiva di tre mesi corrisponderebbe a una multa di 9 000 franchi, il che sarebbe in contraddizione con il capoverso 1, secondo il quale sono possibili multe fino a 10 000 franchi, con riserva di multe più elevate per legge<sup>182</sup>. TI afferma che per evitare malintesi sarebbe necessario precisare che un giorno di pena detentiva sostitutiva corrisponde a una multa massima di 100 franchi. In questo modo si eviterebbe che le multe inferiori a 100 franchi, molto comuni nel diritto penale amministrativo, rimangano lettera morta.

Per SO non è chiaro se l'omissione della condizione «per colpa dell'autore» nell'articolo 106 capoverso 3<sup>bis</sup> AP-CP in caso di mancato pagamento della multa sia frutto di una decisione consapevole del legislatore.

SZ e CAIS sono **scettici**. SZ ritiene vantaggioso un fattore di conversione flessibile, adeguabile a situazioni mutate o al rincaro, senza dover modificare la legge. Per CAIS, anche se il fattore di conversione di 100 franchi si è affermato nella pratica, resta problematico che alla pena pecuniaria si applichi un fattore di conversione flessibile, alla multa uno fisso. Tale situazione è difficile da giustificare di fronte al condannato e inoltre presenta difficoltà pratiche nel caso di pagamenti parziali. Si propone quindi quanto segue: in caso di cumulo di una multa e di una pena pecuniaria con un'aliquota giornaliera superiore ai 100 franchi, alla multa si applica un fattore di conversione di 100 franchi, negli altri casi il fattore previsto per la pena pecuniaria.

---

<sup>181</sup> FR, ZH; UNIL, UNINE; Stratenwerth, cfr. anche SO (a discrezione del giudice).

<sup>182</sup> SO, analogo LU.

## 10. Innalzamento del limite di età per la soppressione delle misure nel diritto penale minorile (art. 19 cpv. 2 DPMIn)

L'innalzamento del limite di età per la cessazione delle misure nel DPMIn (art. 19 DPMIn) è **approvato** da quasi tutti i partecipanti che esprimono un parere al riguardo<sup>183</sup>.

Tale provvedimento permette infatti ai giovani di portare a termine una formazione durante l'esecuzione di una misura<sup>184</sup>, consentendo loro di acquisire le competenze necessarie per condurre una vita ordinata (AG, BE) e facilitandone altresì l'integrazione nella società (GR).

BL evidenzia che fino all'età di 25 anni è possibile influenzare notevolmente lo sviluppo dei giovani. La modifica proposta permette di evitare l'interruzione forzata delle misure una volta compiuti 22 anni. SH approva soprattutto la possibilità di ricollocare il minore nel caso in cui una misura fallisca, il che è indispensabile per il successo della reintegrazione.

Secondo SSDPM molti giovani che presentano notevoli disturbi della personalità registrano ritardi nello sviluppo, che spesso non possono essere corretti entro il 22° anno di età. In questi casi anche la formazione professionale risulta notevolmente ritardata. Inoltre, i giovani collocati in un istituto non possono seguire una formazione professionale sul libero mercato, ma sono costretti a ricorrere alla necessaria assistenza in una situazione protetta. Se la formazione professionale inizia soltanto a 20 anni, il tempo a disposizione non è sufficiente per concluderla nel quadro istituzionale e permettere al giovane di inserirsi nel mondo del lavoro con buoni presupposti. Terminando troppo presto la misura verrebbero messi a rischio gli obiettivi già raggiunti.

Per i giovani che hanno commesso reati gravi spesso occorre un trattamento di vari anni. Non è giusto che un giovane di 18 anni e mezzo che abbia commesso un reato grave debba scontare una pena detentiva di svariati anni, mentre un quasi diciottenne che abbia commesso lo stesso reato possa essere collocato in un istituto educativo o di cura (aperto o chiuso) finché non compie 22 anni al massimo<sup>185</sup>.

LU, BL e SSDPM approvano anche l'innalzamento del limite di età proposto nell'articolo 48<sup>bis</sup> AP-DPMIn, che assicura, con effetto retroattivo, la parità di trattamento di giovani adulti già sottoposti al regime di esecuzione delle misure in quanto condannati secondo il diritto anteriore, ma che necessitano della stessa assistenza (BL).

Il testo del nuovo articolo contempla tutte le misure, quindi anche il sostegno esterno e la sorveglianza. Tuttavia, all'atto pratico le possibilità delle autorità di sostenere i giovani e le loro famiglie si esauriscono con il compimento del 22° anno di età. L'innalzamento del limite di età andrebbe quindi limitato alle misure stazionarie (BL).

Analogamente, ZH sottolinea che la dottrina e la letteratura chiedono l'innalzamento del limite di età soltanto per «casi gravi»<sup>186</sup>. Non esiste alcun motivo determinato dall'educazione o

---

<sup>183</sup> AG, BE, BL, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH; PEV, PLR, PS; Giustizia SH; CDDGP, KKLJV, SSDPM, ASM. Soltanto Travail.Suisse respinge la modifica. 41 partecipanti non si esprimono concretamente: AI, BS, FR, GL, SG, SZ, TG, TI, VS; PCS, PPD, Verdi, UDC; UCS, CP, FER, USAM; TPF; CVAM, CSP, GDS, IKAGO, KIFS, KKLJV, CAIS, avocats GE, prosaj, FSA, ISP, SSDP, CSDAR, UNIGE, UNILU, UNIL, UNINE, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger, Riklin, Stratenwerth.

<sup>184</sup> AG, BL, GE, GR, SO, ZG; Giustizia SH; ASM.

<sup>185</sup> OW; analogo ZH, secondo cui l'attuale disciplinamento è discutibile nel caso in cui un giovane che abbia commesso un reato grave poco prima di compiere 18 anni presenti un notevole deficit dello sviluppo e di conseguenza una durata dell'esecuzione di appena quattro anni risulti insufficiente.

<sup>186</sup> Cfr. UR, secondo cui l'innalzamento del limite di età andrebbe limitato ai casi di cui all'art. 91 n. 2 in combinato disposto con l'art. 94 n. 5 vCP. SSDPM fa notare che la modifica si spinge oltre a quanto previsto dal diritto previgente.

dal diritto penale per giustificare un innalzamento del limite di età per tutte le misure protettive. Viene quindi proposto di innalzare il limite di età a 25 anni soltanto per i casi gravi. Di regola un caso è considerato grave se il tribunale dei minorenni ordina il collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 DPMin o se il giovane compie un reato di cui all'articolo 25 capoverso 2 DPMin.

La proposta è respinta soltanto da Travail.Suisse che, pur ritenendo comprensibile l'innalzamento proposto, rileva come la società si sviluppi in un'altra direzione: infatti oggi si sta discutendo sulla possibilità di concedere il diritto di voto o la licenza di condurre già a partire dai 16 anni.

## **11. Altre modifiche richieste**

### **11.1. Modifiche della pena pecuniaria**

*Art. 34 cpv. 3 CP:* nella maggior parte dei casi, la situazione economica dell'imputato viene stabilita in sede di interrogatorio, di regola senza verifica alcuna. Di conseguenza, l'imputato potrebbe dichiarare il falso indicando un reddito minore, che in alcune circostanze risulterebbe in una pena pecuniaria o una multa nettamente più basse. Il Ministero pubblico andrebbe quindi obbligato a stabilire la situazione economica sulla base di dati ufficiali (UDC).

*Art. 34 cpv. 5 CP (nuovo):* alle persone provenienti dall'estero (turisti criminali) o con una situazione economica poco chiara si deve applicare, in mancanza di dati certi, un'aliquota giornaliera minima, anche se l'eventuale reddito «illegale» giustificerebbe un'aliquota giornaliera più elevata. Andrebbe quindi inserito un nuovo capoverso 5 con il seguente tenore: «In assenza di dati certi sul reddito e sulla situazione patrimoniale non è possibile pronunciare la pena pecuniaria» (UDC).

*Art. 36 cpv. 3 lett. b CP e 30 cpv. 3 lett. b CPM:* sono possibili la proroga di pagamento e il pagamento a rate. Se un condannato ritarda il pagamento e nel frattempo le sue condizioni finanziarie peggiorano, questi non deve poter usufruire della riduzione dell'aliquota giornaliera; la certezza del diritto impone sentenze vincolanti e immutabili. Per questo motivo, si chiede di verificare l'abrogazione di tali disposizioni (ZG).

### **11.2. Modifiche in materia di sospensione condizionale e di sospensione condizionale parziale**

*Art. 42 cpv. 1 CP e 36 CPM:* andrebbe inasprita la disposizione secondo la quale la sospensione condizionale è di regola concessa se vi sono i presupposti. Dopo la revisione del 2007, infatti, la concessione della sospensione condizionale non è più vincolata a una prognosi positiva, ragion per cui la pena va di regola sospesa in mancanza di una prognosi negativa. Tale ostacolo andrebbe eliminato<sup>187</sup>. ISP propone una formulazione potestativa.

SO auspica una precisazione: l'esecuzione di una pena detentiva andrebbe di regola sospesa se non appare necessaria una pena detentiva senza condizionale. Altrimenti si potrebbe pensare che in futuro, in mancanza di una prognosi legale negativa e con la sospensione condizionale che ne risulta, sia possibile pronunciare soltanto pene detentive da 3 giorni a 2 anni condizionalmente sospese e quindi le pene detentive condizionali fino a 6 mesi sostituirebbero totalmente la pena pecuniaria.

---

<sup>187</sup> PPD; CP, USAM; CVAM, ISP; cfr. anche UNINE e UNIL, secondo cui la concessione della sospensione condizionale dovrebbe rientrare nella libera scelta del giudice. UNILU afferma che la puntuale sospensione condizionale della pena pecuniaria è la più grande debolezza del diritto vigente, mentre Stratenwerth la considera l'effettiva pietra dello scandalo.

*Art. 42 cpv. 2 CP*: in termini di politica criminale sarebbe opportuno che in caso di recidiva fosse più facile pronunciare l'esecuzione della pena senza condizionale. L'avamprogetto prevede ostacoli alla sospensione condizionale soltanto nel caso di pene detentive precedenti superiori ai sei mesi. Tuttavia, nell'attuale versione il testo recita «almeno sei mesi». In molti casi il Ministero pubblico, autorizzato a pronunciare decreti d'accusa per pene detentive fino a sei mesi, fa ricorso a tale sanzione per evitare un'azione penale più impegnativa. In futuro queste condanne non ostacolerebbero più una prognosi positiva. Viene quindi proposto il seguente tenore: «Se, nei dieci anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi o 180 aliquote giornaliere, con o senza condizionale, o se non ha riparato il danno causato, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli» (UDC). ZH suppone che questa modifica sia una svista.

Agli autori che nei cinque anni precedenti la sentenza hanno compiuto reati di lieve entità e sono stati condannati a pene brevi di durata complessiva superiore ai sei mesi, la sospensione condizionale va concessa soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (FR).

*Art. 43 cpv. 3 CP*: il secondo periodo andrebbe eliminato e sarebbe utile una disposizione su un «periodo di prova complessivo» (BL).

### **11.3. Modifiche in materia di esecuzione delle pene e delle misure**

Le seguenti proposte sono volte soprattutto a correggere alcuni errori nella legge che provocano notevoli difficoltà nell'esecuzione e vanno quindi corretti tempestivamente<sup>188</sup>.

#### **Durata del periodo di prova e revoca di pene sospese condizionalmente/ripristino dell'esecuzione di pene e misure**

Il periodo di prova in caso di liberazione condizionale, la cui durata cui corrisponde al resto della pena (art. 87 cpv. 1 CP), è spesso troppo corto per permettere all'assistenza riabilitativa e alle norme di condotta di migliorare ulteriormente la prognosi legale<sup>189</sup>. Il periodo di prova va adattato in base al pericolo di ricaduta e a eventuali impedimenti (FR, prosaj, CSDAR).

La prognosi positiva (e quindi l'autorizzazione della sospensione o del rilascio condizionali) dipende in parte dall'assistenza riabilitativa e dalle norme di condotta disposte. Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta (e vengono quindi a cadere i presupposti per autorizzare la sospensione o il rilascio condizionali), le possibilità di intervenire sulla base dell'articolo 95 capoversi 4 e 5 CP sono molto limitate, anche in caso di liberazione condizionale dall'internamento. Dal momento che la decisione sulla revoca è di competenza del giudice, è molto difficile intervenire senza indugio ai primi segnali, visto che raramente è possibile dimostrare l'effettivo rischio che l'autore commetta nuovi reati. Le autorità esecutive e i servizi di assistenza riabilitativa – se corresponsabili del successo del periodo di prova – dovrebbero avere la possibilità di procedere senza indugio e senza intoppi. Ne potrebbe anche conseguire un arresto temporaneo del condannato, al fine di chiarire la situazione ed eventualmente fissare nuove condizioni quadro. Non si deve aspettare che l'autore compia nuovi reati<sup>190</sup>. L'autorità esecutiva dovrebbe poter pronunciare velocemente il ripristino cautelare dell'esecuzione. Le autorità giudiziarie competenti dovrebbero poi avere la possibilità di confermare la decisione. Tale modo di procedere permetterebbe di reagire

---

<sup>188</sup> TG, ZH; CDDGP, KKLJV; analogo SG.

<sup>189</sup> FR, GR, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV, prosaj, CSDAR.

<sup>190</sup> GR, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV; SZ con riferimento all'art. 95 cpv. 3 CP. Cfr. anche BL, che fa riferimento agli art. 89 cpv. 1 e 95 cpv. 4 e 5 CP: se un liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto durante il periodo di prova o se disattende le norme di condotta, il ripristino dell'esecuzione dovrebbe poter essere ordinato dalle autorità esecutive e non dal giudice.

velocemente (FR, prosaj, analogo CSDAR). In ogni caso, al giudice deve essere data la possibilità di ammonire il condannato conformemente all'articolo 95 CP (prosaj).

Si deplora la mancanza di una possibilità di ripristinare l'esecuzione nel caso in cui una persona non si attenga agli oneri e alle condizioni legate alla decisione di rilascio. Se l'interessato mette in pericolo la sicurezza pubblica, eventualmente è possibile reagire soltanto nel caso in cui commetta un nuovo reato. Si chiede di colmare questa lacuna legale. Il Codice di procedura penale svizzero andrebbe quindi modificato tenendo conto della possibilità di ripristinare l'esecuzione delle pene e delle misure per i condannati, di modo da prevedere modalità uniformi in tutta la Svizzera (mozione Sommaruga Carlo 09.3443 «Condannati: ripristino dell'esecuzione della pena o della misura»; LU).

*Art. 46 cpv. 1 CP:* la pena unica introdotta per l'eventualità che il periodo di prova fallisca, in combinazione con il principio dell'aggravamento sanzionatorio, finisce per privilegiare gli autori plurirecidivi. Andrebbe verificata anche la commisurazione della pena unica secondo gli articoli 62a capoverso 2 e 89 capoverso 6 CP (BL).

Sarebbe necessario evitare di confondere la pena anteriore da revocare con quella nuova, soprattutto nel caso in cui la nuova pena pecuniaria possa essere pronunciata soltanto dopo aver modificato la tipologia della pena da revocare. La vecchia normativa, che prevede un trattamento separato dei vecchi e dei nuovi casi, risulterebbe in una notevole semplificazione e uniformità. Il secondo periodo dell'articolo andrebbe quindi eliminato (SZ).

*Art. 46 cpv. 2 CP:* spesso in caso di recidiva non viene revocata la sospensione condizionale, nemmeno in presenza di precedenti penali, e i condannati vengono semplicemente ammoniti a varie riprese. Si chiedono pertanto le seguenti modifiche (UDC):

Modifica dell'articolo 46 capoverso 2 secondo periodo: «Può ammonire il condannato *al massimo una volta* e prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza».

Nuovo articolo 46 capoverso 2<sup>bis</sup> CP: «Non è ammesso rinunciare alla revoca se nei cinque anni precedenti l'ultima condanna l'autore del reato è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi complessivi o a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere. La pena deve essere eseguita se il condannato è già stato ammonito una volta».

*Art. 46 cpv. 4 CP:* possibilità di revocare la sospensione condizionale anche senza il rischio di un nuovo reato, nel caso in cui il condannato non collabori con il servizio di assistenza riabilitativa o disattenda le norme di condotta (cfr. anche art. 95 CP)<sup>191</sup>.

*Art. 46 cpv. 5 CP e art. 89 cpv. 4 CP:* innalzamento del termine da tre a cinque anni<sup>192</sup>.

*Art. 64 CP:* possibilità di ripristinare l'esecuzione se l'autore liberato condizionalmente dall'internamento compie un nuovo reato o disattende le condizioni legate al rilascio (PLR).

*Art. 87 cpv. 1 CP:* possibilità di imporre al liberato condizionalmente un periodo di prova superiore al resto della pena o alla durata minima di un anno<sup>193</sup>.

---

<sup>191</sup> AI, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>192</sup> BL, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>193</sup> GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

*Art. 87 cpv. 3 CP*: possibilità di prolungare il periodo di prova e di ripristinare l'esecuzione della pena nel caso in cui l'autore non collabori con l'assistenza riabilitativa o disattenda le norme di condotta<sup>194</sup>. Stabilire la durata del periodo di prova dovrebbe competere all'autorità che concede la liberazione condizionale; andrebbe anche eliminata la limitazione alla durata del resto della pena. Se necessario deve essere possibile prolungare l'assistenza (BL).

*Art. 89 cpv. 4 CP*: innalzamento del termine a cinque anni (BL).

*Art. 95 CP*: si chiedono più possibilità di ripristinare l'esecuzione delle pene o delle misure per gli autori rilasciati con un periodo di prova i quali in seguito si rivelano a rischio di recidiva (p.es. sottraendosi all'assistenza riabilitativa o disattendendo le norme di condotta). Non dovrebbe spettare alle autorità penali di dimostrare il pericolo di recidiva. L'autore dovrebbe per lo meno rendere verosimile che la violazione delle condizioni imposte per il periodo di prova non lo pone a rischio di recidiva<sup>195</sup>. Se, considerata la portata dell'ingerenza nella posizione giuridica dell'autore del reato, la decisione di ripristinare l'esecuzione restasse di competenza del giudice: possibilità dell'autorità esecutiva di intervenire immediatamente in caso di urgenza e di adottare in via precauzionale le misure necessarie a garantire la sicurezza pubblica (p.es. disponendo la comparizione con scorta di polizia o la carcerazione di sicurezza)<sup>196</sup>.

### **Modifiche del diritto delle misure**

*Art. 58 cpv. 2 e 76 CP*: possibilità di derogare alla separazione netta, che in singoli casi ostacola soluzioni più utili per l'esecuzione, in particolare nell'ambito del lavoro esterno<sup>197</sup>.

*Art. 61 cpv. 4 CP*: aumento a cinque anni della durata massima delle misure; il sistema dualistico potrebbe infatti risultare svantaggioso nel caso delle pene detentive pronunciate secondo il diritto penale minorile, solitamente più brevi (BL).

*Art. 62 cpv. 3 e 4 CP*: possibilità di intervenire subito in caso di urgenza e di adottare in via preventiva le misure necessarie a garantire la sicurezza pubblica; la protrazione del periodo di prova dovrebbe poter essere disposta dall'autorità esecutiva. Non è necessario che intervenga il giudice, è sufficiente la possibilità di una revisione giudiziaria in caso di ricorso<sup>198</sup>.

*Art. 62c cpv. 2 CP*: chiarire le competenze attribuite al giudice rispetto all'autorità esecutiva in materia di sospensione di misure stazionarie<sup>199</sup>. Nel caso di misure per giovani adulti e di cure delle dipendenze, il computo obbligatorio nella pena della privazione della libertà connessa alla misura (art. 57 cpv. 3 CP) è controproducente. Infatti i condannati calcolano la data in cui hanno finito di scontare la pena detentiva, dopodiché provocano volontariamente l'interruzione della misura. Il giudice dovrebbe poter decidere in merito al computo (disposizione potestativa) e non soltanto ordinare un'altra misura «invece dell'esecuzione della pena»<sup>200</sup>.

---

<sup>194</sup> GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>195</sup> GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV (in materia anche gli art. 46 cpv. 4, 62a cpv. 6, 63a cpv. 4, 64a cpv. 4 e 89 cpv. 3 CP, che rinviano tutti all'art. 95 CP).

<sup>196</sup> GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>197</sup> AI, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>198</sup> AI, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>199</sup> AI, GR, LU, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV.

<sup>200</sup> GR, cfr. anche LU, SG, TG, analogo ZH; CDDGP, KKLJV. Anche BL ritiene problematico il computo obbligatorio dell'esecuzione della misura stazionaria nella pena di base da eseguire (dopo l'interruzione della misura) e chiede di prevedere una disposizione potestativa.

*Art. 63 e segg. CP*: revisione delle disposizioni sul trattamento ambulatoriale, impostate esclusivamente sul caso in cui l'esecuzione della pena detentiva contemporanea è sospesa<sup>201</sup>.

Eliminazione della possibilità di combinare il trattamento ambulatoriale con la pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità<sup>202</sup>.

Modifica delle disposizioni in caso di insuccesso per tutti i tipi di trattamento ambulatoriale (con sospensione dell'esecuzione di una pena detentiva, durante l'esecuzione, dopo l'esecuzione)<sup>203</sup>.

Rinuncia all'esame formale annuale obbligatorio dei trattamenti ambulatoriali svolti durante l'esecuzione della pena<sup>204</sup>.

Possibilità di trattamenti stazionari temporanei anche in situazioni di crisi acuta<sup>205</sup>.

L'articolo 63*b* capoverso 2 CP non prevede alcuna decisione giudiziaria per l'esecuzione della pena principale. Competono invece al giudice gli aspetti collaterali, ovvero il computo nella pena dell'eventuale privazione della libertà connessa al trattamento (art. 63*b* cpv. 4 primo periodo) e l'esame della sospensione condizionale della pena residua (art. 63*b* cpv. 4 secondo periodo). Per ovviare a questa inappropriata e all'inutile complessità che ne deriva, sarebbe più appropriato parlare semplicemente di «autorità competente» (BL).

Riformulazione dell'articolo 63*b* capoverso 3 CP: non è il trattamento ambulatoriale a rivelarsi pericoloso per terzi, ma semmai l'autore. È necessario chiarire la procedura<sup>206</sup>.

### **Modifiche delle spese di esecuzione (art. 380 CP)**

Alcuni partecipanti ritengono troppo restrittive le possibilità di imporre al condannato una partecipazione alle spese di esecuzione. Per garantire la parità di trattamento si auspica in particolare una partecipazione alle spese anche da parte di beneficiari di rendite, da un lato perché solitamente il lavoro che prestano in sede di esecuzione apporta un contributo minore rispetto a quello fornito dai detenuti sani in età lavorativa, e dall'altro perché le rendite servono proprio a compensare i redditi mancati che i detenuti sani in età lavorativa possono conseguire nell'ambito di determinate modalità di esecuzione e devono poi utilizzare per partecipare ai costi di esecuzione<sup>207</sup>.

---

<sup>201</sup> GR, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV.

<sup>202</sup> AI, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>203</sup> GR, SG, TG, CDDGP, KKLJV; cfr. anche AI, secondo cui le conseguenze di un trattamento ambulatoriale infruttuoso vanno disciplinate più dettagliatamente.

<sup>204</sup> AI, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>205</sup> AI, BL, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>206</sup> AI, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>207</sup> GR, SG, LU, TG, ZH; CDDGP, KKLJV.

## Altro

Per garantire la parità di trattamento nei vari Cantoni, la procedura in caso di modifica della durata della pena determinante per le diverse modalità di esecuzione andrebbe disciplinata nel Codice penale o nell'ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM; RS 311.01). Viene proposto quanto segue:

Se a causa di una nuova pena passata in giudicato viene superata la durata massima della pena ammessa per autorizzare il lavoro di pubblica utilità o la semiprigionia, ma la regolamentazione esecutiva è già stata convenuta con il condannato, anche la pena sostitutiva può, su richiesta, essere eseguita sotto forma di lavoro di pubblica utilità o semiprigionia, a condizione che non vi si opponga alcun motivo valido. Il lavoro di pubblica utilità è escluso per la nuova pena. È altresì esclusa la semiprigionia se la prima pena è stata scontata in tale forma. L'eventuale introduzione della sorveglianza elettronica richiederà una pertinente integrazione (KKLJV).

Per sgravare i penitenziari sovraffollati, il PPD chiede di incentivare l'esecuzione penale nei Paesi di origine degli autori di reati (cfr. mozione Gruppo PPD-PEV-glp 10.3066 del 9 marzo 2010 «Lotta contro la criminalità degli stranieri»).

### 11.4. Modifiche del diritto del casellario giudiziale (art. 369 CP)

L'eliminazione di iscrizioni nel casellario giudiziale deve cessare subito, visto che vanno continuamente e definitivamente persi importanti dati (rilevanti in termini di sicurezza). Se non è possibile ricostruire in maniera completa i precedenti, soprattutto nel caso di autori di reati violenti o a sfondo sessuale, risulta problematico valutarne la pericolosità. Anche per quanto concerne le iscrizioni nel casellario giudiziale e le rispettive eliminazioni di reati commessi da minori è necessario compiere una valutazione. Va trovata una soluzione che permetta almeno alle autorità penali di farsi un quadro completo dei precedenti dell'autore di un reato<sup>208</sup>.

Le condanne e le pene eliminate non possono più essere considerate in una nuova procedura penale ai fini del computo della pena e della decisione di sospensione. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, il perito psichiatrico può però tenerne conto. Questa parziale inutilizzabilità delle condanne cancellate è poco convincente e insoddisfacente nell'ottica di un'esecuzione attenta ai rischi<sup>209</sup>.

Anche il PLR chiede la correzione del disciplinamento in materia di cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale.

### 11.5. Modifiche del diritto penale minorile

Alcuni partecipanti ritengono che le disposizioni del diritto penale minorile, incentrate sugli autori, non siano adatte nel caso di reati gravi, visto che anche le vittime hanno diritto a un'equa sanzione della colpa da parte dello Stato. Il principio del rischio (sanzioni ed esecuzione volte a impedire nuovi reati) va applicato anche ai minori autori di reati violenti o sessuali. Non tutti possono essere rieducati in maniera efficace e definitiva con misure pedagogiche o terapeutiche. Si propongono pertanto le seguenti modifiche:

---

<sup>208</sup> LU, GR, SG, TG; CDDGP, KKLJV. Allo stesso risultato pervengono BL e ZH. Secondo LU il blocco delle cancellazioni deve restare in vigore fino a conclusione della revisione del diritto in materia di casellario giudiziale. BL sostiene che durante l'inchiesta penale o al momento della decisione sull'internamento può essere importante conoscere tutte le condanne dell'autore, indipendentemente da quanto siano recenti.

<sup>209</sup> GR, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV con riferimento alla DTF 135 IV 87.

Deve essere possibile applicare sanzioni effettivamente percepite come tali a tutti i minori colpevoli di reati violenti o sessuali (cfr. anche ZH). La pena massima per i giovani sotto i 15 anni è infatti pari a dieci giorni di prestazioni personali anche nel caso di reati gravi, mentre la pena massima per i quindicenni è di un anno di privazione della libertà. In questi casi al giudice non resta che disporre una misura protettiva, anche se il giovane in realtà non necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico. I limiti di età sono alquanto artificiali, visto che lo sviluppo dei minori non dipende soltanto dall'età biologica. Andrebbero altresì evitate le notevoli ingiustizie rilevate nel passaggio dal diritto penale minorile a quello degli adulti<sup>210</sup>, ad esempio nel caso di reati violenti o sessuali molto gravi perpetrati da minori con elevata energia criminale oppure di due complici condannati a pene detentive di durata molto diversa per lo stesso delitto, perché uno ha già compiuto 18 anni e l'altro no<sup>211</sup>.

Per i reati violenti o sessuali gravi andrebbe ridisciplinata la soppressione delle misure protettive (possibilità di rilascio condizionale abbinato a un'eventuale assistenza)<sup>212</sup>.

Se la misura protettiva fallisce e l'autore è ancora pericoloso, deve essere possibile prolungare il suo collocamento in un luogo sicuro (cfr. anche ZH). Nel caso in cui si ponga fine al collocamento perché non è più opportuno o eseguibile, la limitazione della libertà connessa al collocamento va per forza computata alla privazione della libertà conseguente alla misura protettiva. Pertanto, vista la brevità delle pene detentive, spesso non è più possibile eseguire la pena quando la misura si rivela infruttuosa<sup>213</sup>.

Si chiede di reintrodurre la possibilità offerta dal diritto previgente di rilasciare condizionalmente gli interessati dall'esecuzione di una misura stazionaria, per permettere un reinserimento graduale nella vita in libertà dopo un collocamento educativo o un trattamento e garantire la possibilità di reagire tempestivamente revocando il rilascio condizionale in caso di problemi gravi. In base alla normativa attuale, invece, la misura andrebbe cambiata (da collocamento a sostegno esterno). Tuttavia, per i maggiorenni il sostegno esterno può essere disposto soltanto previo il loro consenso; se rifiutano, vanno rilasciati in libertà senza alcuna assistenza (Giustizia SH, ASM). Anche SZ auspica che venga introdotta la possibilità del rilascio condizionale da una misura protettiva (con periodo di prova).

SSDPM conferma del resto quanto espresso nella lettera del 28 dicembre 2009 all'Ufficio federale di giustizia:

*Art. 1 cpv. 2 DPMin:* andrebbe integrato con un rinvio all'articolo 49 capoverso 1 CP.

*Art. 3 cpv. 2 DPMin:* andrebbe verificata l'attribuzione della competenza generale all'autorità penale minorile per gli autori che commettono reati prima e dopo aver raggiunto la maggiore età, se per il reato compiuto dopo il 18° anno di età la legge commina una pena concreta superiore a sei mesi e non occorre alcuna misura secondo il DPMin<sup>214</sup>.

---

<sup>210</sup> GR, SG, TG; CDDGP e KKLJV.

<sup>211</sup> SG, TG; CDDGP e KKLJV.

<sup>212</sup> ZH, SG, TG; CDDGP e KKLJV.

<sup>213</sup> SG, TG; CDDGP, KKLJV.

<sup>214</sup> Già in una precedente lettera alla Commissione parlamentare di redazione, la SSDPM affermava quanto segue: probabilmente è volere del legislatore che la procedura contro i minori si applichi soltanto nel caso di necessità di una misura conforme al DPMin o al CP. Occorre pertanto una modifica redazionale del testo di legge tedesco con l'introduzione dell'espressione «in diesen Fällen» («in questi casi»). Sarebbe comunque auspicabile che le esecuzioni delle pene per adulti eseguibili ordinate dall'autorità penale minorile, pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica, restino di competenza delle autorità penali minorili e non vengano deferite alle autorità esecutive per il diritto degli adulti. La modifica proposta non risolve i problemi oppure ne crea di nuovi, facili da risolvere attribuendo a ciascuna autorità la competenza esclusiva per i reati commessi da autori rientranti nella pertinente categoria di età, ovvero autorità penali minorili per i reati compiuti da minori e autorità penali degli adulti per i reati commessi da adulti.

*Integrazione dell'art. 10 DPMIn:* durante l'esecuzione delle misure al minore devono poter essere impartite in ogni momento norme di condotta.

*Abrogazione degli art. 12 cpv. 2 e 13 cpv. 3 DPMIn:* la sorveglianza e il sostegno esterno non dovrebbero essere esclusi di principio nel caso di minori sotto tutela. Infatti, oggi le autorità civili dispongono raramente misure nei confronti di maggiori di 17 anni e in pratica invitano regolarmente le autorità penali minorili a prendersi carico dei giovani che abbiano commesso il minimo reato.

*Abrogazione degli art. 12 cpv. 3 e 13 cpv. 4 DPMIn:* la sorveglianza e il sostegno esterno dovrebbero poter essere ordinati senza il consenso dell'interessato anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

*Art. 19 DPMIn:* in caso di collocamento andrebbe reintrodotta il rilascio condizionale. Il passaggio diretto dalle misure stazionarie alla loro soppressione costituisce di regola un passo troppo grande e costringe a trovare soluzioni speciali nella prassi. Anche il passaggio a una misura protettiva ambulatoriale non è quasi mai opportuno.

*In merito al dualismo:* il collocamento va computato a una privazione della libertà eseguibile soltanto se la misura ha avuto successo. Va quindi stralciato il secondo periodo dell'articolo 32 capoverso 3 DPMIn. Non di rado, infatti, i minori si oppongono all'esecuzione della misura non appena tale misura dura di più della privazione della libertà. Poiché le pene detentive del DPMIn sono molto più corte rispetto a quelle inflitte agli adulti, il «momento del sabotaggio» viene raggiunto molto prima. Si giustificerebbe quindi un metodo di computo diverso per minori e adulti.

*Precisazione dell'art. 21 cpv. 1 lett. a DPMIn:* «la punizione dovesse compromettere lo scopo di una misura protettiva ordinata in precedenza dall'autorità penale minorile o dall'autorità civile oppure da ordinare nel procedimento in corso».

*Art. 23 cpv. 3 DPMIn:* innalzamento della durata di dieci giorni di prestazione personale per i minori di 15 anni; nel secondo periodo andrebbe eliminata la frase «che al momento del fatto avevano compiuto 15 anni». Non esiste alcun motivo per non applicare pene detentive anche ad autori minori di 15 anni.

*Modifica dell'art. 23 cpv. 6 DPMIn:* «Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è condannato dall'autorità giudicante al pagamento di una multa o alla privazione della libertà al posto della prestazione personale».

*Art. 25 cpv. 2 lett. b DPMIn:* andrebbero discussi l'elenco dei reati e il limite di età di 16 anni.

*Art. 33 DPMIn:* non c'è alcuna ragione per cui non si possano cumulare con la multa tutte le prestazioni personali, ma soltanto l'obbligo di frequentare di un corso. Il rinvio all'articolo 23 capoverso 2 andrebbe eliminato.

*Art. 35 DPMIn:* la sospensione condizionale completa di multe e prestazioni personali non ha senso e viene applicata raramente. Se si volesse mantenere l'articolo 35 DPMIn, sarebbe preferibile una formulazione potestativa.

*Art. 35 cpv. 2 DPMIn:* tale disposizione rinvia all'articolo 29 DPMIn. Nel caso di pene sospese condizionalmente dovrebbe essere possibile rinunciare alla persona che accompagna il minore durante il periodo di prova. A tale scopo si propone l'introduzione di una disposizione potestativa.

*Art. 36 cpv. 1 lett. a DPMIn*: è problematico che anche i reati molto gravi cadano in prescrizione già dopo cinque anni.

*Art. 40 cpv. 2 lett. c DPMIn<sup>215</sup>*: se, in caso di collocamento in via cautelare, tutte le parti coinvolte sono d'accordo, non è necessario prevedere la difesa obbligatoria.

*Concetto di internamento*: la reclusione a tempo indeterminato implicita contraddice l'idea alla base del diritto penale minorile. Si propone quanto segue: un minore che nonostante il grande impegno delle persone coinvolte nell'esecuzione delle misure presenti ancora un'elevata pericolosità dopo la soppressione della misura, può essere collocato in un istituto chiuso per adulti per motivi di sicurezza. La misura andrebbe adottata previa perizia forense che confermi la pericolosità del giovane e consenso della commissione di cui all'articolo 28 capoverso 3 DPMIn. La durata e l'esecuzione della pena dovrebbero fondarsi sugli articoli 64a e 64b DPMIn. Dopo il compimento del 25° anno di età, l'esecuzione dovrebbe competere all'autorità degli adulti.

## 11.6. Ulteriori modifiche

*Art. 19 cpv. 2 CP*: gran parte degli autori di reati approfitta dell'attenuante della scemata imputabilità. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 6B\_238/2009 del 8.3.2010, consid. 5.5), la scemata imputabilità non deve portare a una riduzione della pena, ma piuttosto a una riduzione della colpa. Inoltre, l'imputabilità è considerata soltanto un fattore tra tanti. Si propone pertanto di modificare la disposizione come segue: «Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di riconoscerne il carattere illecito o di agire secondo tale cognizione, il giudice ne tiene conto nel determinare la colpa secondo l'articolo 47» (UDC).

*Art. 106 cpv. 5 CP*: il rinvio generale alle regole applicabili alla pena pecuniaria è poco chiaro e molto complicato (BL).

*Art. 109 CP*: il termine di prescrizione di tre anni per l'incasso della multa per contravvenzione è spesso troppo breve se il condannato riceve solleciti, richiede agevolazioni di pagamento e infine usufruisce dell'articolo 106 capoverso 5 CP (JU).

*Inflizione di pene uniche e inasprimento in caso di pene dello stesso genere o di diverso genere*: le disposizioni al riguardo sono ritenute contraddittorie e andrebbero quindi precisate (Giustizia SH, ASM).

*Sostituzione di decreti d'accusa scritti con udienze ordinarie dinanzi al giudice*: l'introduzione dei decreti d'accusa scritti porta a un drastico calo delle pene inflitte da un giudice. Deve essere reintrodotta un'udienza ordinaria dinanzi a un giudice per i reati violenti commessi intenzionalmente, i gravi reati sessuali (in particolare nei confronti di bambini), le contravvenzioni serie alla legge sulla circolazione stradale (gravi casi di pirateria stradale), gli attentati analoghi all'integrità fisica e alla vita di una persona nonché per i casi in cui il Ministero pubblico giunge alla conclusione che la procedura penale non si presti a essere evasa con decreto d'accusa (cfr. mozione Bischof «Modifica del Codice di procedura penale: i violenti di nuovo davanti al giudice»; PPD).

---

215 Questa disposizione è stata abrogata (cfr. Allegato 1 della Procedura penale minorile del 20 marzo 2009; PPMIn; RS 312.1) e il suo contenuto si trova ora nell'art. 24 lett. d PPMIn.

*Procedure accelerate*: le pene danno buoni risultati soprattutto se inflitte in prossimità temporale del reato. Le procedure accelerate potrebbero rivelarsi utili soprattutto nel caso di reati calcistici o di vandalismo (PPD).

## 12. Altre osservazioni

### 12.1. Ripercussioni finanziarie

Si teme un aumento dei costi a carico dei Cantoni<sup>216</sup>. La reintroduzione delle pene detentive di breve durata avrebbe infatti come conseguenza un aumento del numero di detenuti<sup>217</sup>. Visto l'attuale sovraffollamento dei penitenziari<sup>218</sup>, si prevede un incremento delle spese di ampliamento e dell'esecuzione in generale<sup>219</sup>. Invece SH non ritiene che l'aumento dei posti necessari nei penitenziari possa diventare un reale problema in quanto, per le pene brevi senza sospensione condizionale, la pena pecuniaria costituirà la regola e la pena detentiva piuttosto l'eccezione. ZH parte dal presupposto che le pene pecuniarie potranno sgravare le casse dei Cantoni. Altri temono che i costi aggiuntivi risultanti dalla reintroduzione della pena detentiva di breve durata non possano essere compensati dall'eliminazione della pena pecuniaria condizionale (VD, VS), ovvero che anche il ridimensionamento della pena pecuniaria dia luogo a un maggiore affollamento dei penitenziari e quindi a un aumento dei costi (NE). Secondo AG e FSFP anche l'introduzione della sorveglianza elettronica determinerà oneri in termini di personale e di finanze.

Secondo Riklin le maggiori entrate derivanti dall'eliminazione delle pene pecuniarie sospese con la condizionale verranno azzerate dai costi per l'esecuzione delle pene detentive senza condizionale, la limitazione delle pene pecuniarie a 180 aliquote giornaliere, la riduzione del limite massimo per la sospensione condizionale parziale e le alternative all'esecuzione stazionaria delle pene detentive di breve durata. Aggiunge che è necessario considerare anche la prevista riforma tesa ad aumentare le pene detentive massime e minime per determinati reati.

Si chiede un'analisi dettagliata e quantitativamente precisa delle ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale dei Cantoni<sup>220</sup>.

### 12.2. Diritto transitorio

Secondo alcuni partecipanti, la revisione solleva numerose e delicate questioni di diritto intertemporale (VD, TPF, simile LU). Diventa sempre più difficile individuare il diritto applicabile. Ogni modifica comporta infatti una certa insicurezza per alcuni anni. Dalle modifiche nella Parte generale scaturisce una serie di procedimenti, per i quali le incertezze giuridiche vengono chiarite soltanto dinanzi al Tribunale federale. Questo processo non è ancora concluso nemmeno per la Parte generale attuale. Una nuova revisione aumenterebbe le questioni da risolvere (TPF), mettendo in pericolo la certezza del diritto e l'uguaglianza giuridica (VD).

---

<sup>216</sup> AG, BL, NE, TI, VD, VS; Verdi; Travail.Suisse; GDS, KKLJV, FSFP; Riklin. ZH non dichiara espressamente che le modifiche comporteranno un aumento dei costi, ma si pone il quesito.

<sup>217</sup> VD; Verdi; GDS, FSFP; simile anche VS.

<sup>218</sup> TI, ZH; Travail.Suisse; KKLJV.

<sup>219</sup> In merito all'aumento dei costi per aumentare le capacità dei penitenziari: AG, NE, simile TI; non prendono posizione in merito al maggiore bisogno di spazio: ZH, KKLJV; per quanto concerne l'aumento dei costi (di esecuzione): AG, ZH; Verdi; Travail.Suisse; GDS, KKLJV, FSFP; Riklin; VD in riferimento ai Cantoni competenti per l'amministrazione dei tribunali e l'esecuzione di pene e misure. Secondo BL per le persone escluse dal lavoro di pubblica utilità, dalla semiprigionia o dalla sorveglianza elettronica non esistono strutture diurne sufficienti e/o tali persone presentano un rischio di fuga, ragion per cui è necessario collocarle in istituti chiusi. Di conseguenza esiste già una lacuna – anche a causa dell'elevato numero di pene detentive sostitutive – che può essere colmata soltanto prevedendo investimenti consistenti.

<sup>220</sup> ZH, in merito alla sorveglianza elettronica VS. Secondo FSFP vanno messi a disposizione i mezzi necessari.

Per questi motivi, nell'ambito della presente revisione è necessario chiarire nel dettaglio e con precisione le questioni di diritto transitorio (LU, VD). KKLJV dubita che le disposizioni finali proposte permettano di risolvere tutti i problemi del diritto transitorio.

Vengono sollevate in particolare le questioni di diritto transitorio riportate qui di seguito.

**Commutazione del lavoro di pubblica utilità:** il giudice che converte il lavoro di pubblica utilità condizionalmente sospeso in una pena senza condizionale deve adeguare la modalità sanzionatoria? L'autorità esecutiva può applicare il lavoro di pubblica utilità come finora, ma non è chiaro come procedere quando il condannato interrompe il lavoro di pubblica utilità (LU).

**Commutazione delle pene pecuniarie:** come procedere per la conversione di una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere condizionalmente sospesa in una pena pecuniaria senza la condizionale? Al posto della pena pecuniaria va eseguita una pena detentiva (LU)? Anche KKLJV si chiede come procedere per convertire una pena pecuniaria in un'altra sanzione.

**Espulsioni giudiziarie pronunciate secondo il diritto previgente:** sono state cancellate dal casellario giudiziale. Reintroducendo la possibilità di pronunciare espulsioni giudiziarie, è necessario chiarire come procedere nel caso di espulsioni pronunciate secondo il diritto previgente e non ancora eseguite. Nel frattempo, infatti, alcune persone condannate all'espulsione giudiziaria sono state rilasciate dall'esecuzione delle pene, altre no (LU).

A causa della regola della *lex mitior* il diritto vigente sarà applicato ancora a lungo (NW).

BL approva che le disposizioni finali rinviino all'articolo 42 CP, secondo cui l'esecuzione di una pena detentiva può essere sospesa soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. In questo modo è possibile evitare di privilegiare le persone condannate, secondo il diritto anteriore, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere.

### 12.3. Armonizzazione delle pene

Si sottolinea che il contenuto presenta vari punti di contatto con la prevista armonizzazione delle pene (parte speciale del Codice penale). I due processi di revisione andrebbero quindi coordinati (SG). Non è il momento giusto per riformare le norme penali, in quanto prima di sottoporre a un'analisi critica le pene speciali bisognerebbe conoscere le regole generali in materia penale. Per esempio, fa differenza se la pena detentiva con la condizionale viene effettivamente abrogata. È altresì prematuro prevedere la sola detenzione per le comminatorie superiori a 180 unità, prima di sapere se il ridimensionamento della pena pecuniaria entrerà effettivamente in vigore (UNILU). In generale sorge anche la domanda se gli obiettivi di politica criminale della presente riforma non possano essere conseguiti in maniera più mirata ed efficace in sede di armonizzazione delle pene (TPF).

### 12.4. Altre osservazioni

CSP auspica che la violenza domestica venga disciplinata come reato a parte o almeno contemplata nelle fattispecie comprendenti la violenza domestica.